



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,

del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

**Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
26 febbraio 2019**

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
PREMESSA.....	6
STRUTTURA DEL MODELLO.....	6
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione.....	7
1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto	8
1.3 Reati commessi all'estero	21
1.4 Il Tentativo	21
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	21
1.6 Caratteristiche del Modello di Organizzazione, gestione e controllo	22
1.7 Le sanzioni.....	23
2 IL MODELLO SO.GE.M.I. S.p.A	25
2.1 Linee guida di Confindustria.....	25
2.2 Approccio metodologico.....	25
2.3 Natura del Modello e Codice Etico	26
2.4 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello	27
2.5 Attuazione e aggiornamento del Modello	28
2.6 Finalità del Modello	28
2.7 Reati presupposto rilevanti per SO.GE.MI SpA.....	30
2.8 Reati presupposto non rilevanti per SO.GE.M.I. SpA	42
2.9 Destinatari del Modello.....	43
3 ORGANISMO DI VIGILANZA	43
3.1 Funzioni	43
3.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica.....	45
3.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità.....	45
3.4 Revoca, decadenza cessazione e recesso	47
3.5 Poteri dell'OdV	48
3.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	50
3.7 Autonomia di spesa	50
3.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	51
3.9 Obblighi di comunicazione	53
3.10 Conservazione della documentazione	54
4 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	54
4.1 Informativa ai dipendenti.....	54
4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner	55
4.3 Formazione del personale.....	55
5 SISTEMA DISCIPLINARE	56
5.1 Principi generali	56
5.2 Violazioni del Modello	56
5.3 Violazioni del Modello da parte dei dipendenti e relative misure.....	57
5.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure.....	58
5.5 Misure nei confronti degli Organi Societari e di Controllo	59
5.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Collaboratori e fornitori.....	60
6 Obiettivi.....	61
7 Ambiente di controllo e Protocolli "Generali"	61

7.1	Sistema organizzativo	62
7.2	Infrastruttura informatica	62
7.3	Sistema di deleghe e attuazione delle decisioni	63
7.4	Gestione del personale	64
7.5	Gestione delle risorse finanziarie	64
8	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (<i>art 24 e 25 del Decreto</i>).....	65
8.1	Attività a rischio.....	65
8.2	Regole di comportamento	67
8.3	Protocolli di controllo specifici	69
8.3.1	“Process Owner” o <i>Responsabile del procedimento</i>	71
9	CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – REATI TRANSAZIONALI (<i>art 24 ter del Decreto – art 10 legge 146/2006</i>)	72
9.1	Attività a rischio.....	72
9.2	Regole di comportamento	73
9.3	Protocolli di controllo specifici	74
10.	REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (<i>art 25 bis del Decreto</i>).....	78
10.1	Attività a rischio.....	78
10.2	Regole di comportamento	78
10.3	Protocolli di controllo specifici	79
11.	REATI SOCIETARI (<i>Art 25 ter del Decreto</i>).....	80
11.1	Attività a rischio.....	80
11.2	Regole di comportamento	80
11.3	Protocolli di controllo specifici	82
12.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	85
12.1	Attività a rischio.....	85
12.2	Sistema di deleghe	87
12.3	Regole di comportamento	87
12.4	Protocolli di controllo specifici	89
13.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (<i>Art 25 – Octies del Decreto</i>).....	92
13.1	Attività a rischio.....	92
13.2	Regole di comportamento	92
13.3	Protocolli di controllo specifici	93
14.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACIE	94
14.1	Attività a rischio.....	94
14.2	Regole di comportamento	94
14.3	Protocolli di controllo specifici	95
15.	REATI AMBIENTALI (<i>art. 25-undecies del Decreto</i>)	95
15.1	Attività a rischio.....	95
15.2	Regole di comportamento	96
15.3	Protocolli di controllo specifici	97
15.4	Reati introdotti dalla l. n. 68/2015.....	102
15.5	Processi sensibili.....	103
15.6	Principi generali di comportamento.....	104
15.7	Regole di condotta.....	105
16.	DELITTO DI AUTORICICLAGGIO (<i>art. 25-undecies del Decreto</i>).....	110
16.1	Fattispecie di reato.....	110

16.2	Processi sensibili	110
16.3	Principi generali di comportamento	113
17.	REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI TERZI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO	115
17.1	Fattispecie di reato.....	115
17.2	Processi sensibili	116
17.3	Principi generali di comportamento	116
17.4	Regole di condotta	117
18.	REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI	120
18.1	Fattispecie di reato.....	120
18.2	Processi sensibili	121
18.3	Principi generali di comportamento	122
18.4	Principi generali per i collaboratori esterni.....	124
19.	REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	126
19.1	Fattispecie di reato.....	126
19.2	Processi sensibili	126
19.3	Principi generali di comportamento	127
19.4	Regole di condotta	128

DEFINIZIONI

“CCNL”	il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Consulenti”	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SO.GE.M.I. S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto) della Società, i Consulenti, i fornitori che intervengono in Processi Sensibili diretti, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da SO.GE.M.I. S.p.A. e rappresentato dal presente documento e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Operazioni Sensibili”	l’insieme di attività di particolare rilevanza svolte da SO.GE.M.I. S.p.A. nell’ambito dei Processi Sensibili.
“CdA”	il Consiglio di Amministrazione della Società.
“Procura”	il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Processo Sensibile”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Process Owner”	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”

SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e
l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano
S.p.A., con sede in Milano, Via Lombroso n.
54 e numero di iscrizione Registro delle Imprese (MI)
03516950155, REA n. 485832 P.I. 03516950155

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di SO.GE.M.I. S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “SO.GE.M.I.”), nella adunanza del 11 gennaio 2008 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”.

Contestualmente all’adozione del Modello, il CdA ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Rispetto alla sua “prima” adozione, il presente Modello e’ stato oggetto di successive revisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione al fine di riflettere l’evoluzione normativa, organizzativa e del profilo di rischio, così come illustrato al § 2.5.

Da ultimo, nel corso del 2018, il Modello è stato interessato da un nuovo progetto di aggiornamento, volto al recepimento le novelle normative introdotte dalla l. n. 183/2011, dal d.lg. n. 121/2011, dalla l. n. 190/2012, dalla l. n. 68/2015, dalla l. n. 69/2015, dalla l. n. 161/2017 e dalla l. n. 179/2017.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello si struttura nel modo seguente:

1. una parte introduttiva, volta a fornire le peculiarità e l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231;
2. una parte generale, volta a fornire le peculiarità del Modello adottato in SO.GE.MI e a disciplinarne la funzione, l’ambito di operatività, i soggetti destinatari, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza e il relativo flusso di informazioni, il sistema sanzionatorio;
3. una parte speciale, che individua le attività a rischio, cosiddette sensibili, nonché i principi, le regole di comportamento e i protocolli di controllo previsti dalla Società e volti alla prevenzione delle fattispecie di reato indicate dal Decreto e ritenute rilevanti per la Società, ovvero che possono trovare applicazione nello svolgimento delle attività cosiddette sensibili, individuate attraverso un processo di *risk assessment*.

Parte integrante del presente Modello è il Codice Etico.

Disciplina anticorruzione

Con riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

(c.d. Legge anticorruzione), che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, SO.GE.MI., con delibera dell'Amministratore Unico del 26 gennaio 2015, ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito anche "Piano"), predisposto dall'Organismo di Vigilanza.

Attraverso la redazione del PTPC Sogemi ha inteso:

- Adeguarsi alla normativa sulla prevenzione della corruzione e delle linee guida attuative emanate da ANAC;
- Migliorare i presidi interni con l'intento di prevenire e scongiurare il rischio di fenomeni corruttivi;
- Predisporre un sistema organico di prevenzione e controllo delle attività interne alla Società;
- Informare e sensibilizzare tutto il personale, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori della portata della normativa e delle conseguenze che ne derivano nonché dei contenuti del Codice etico di cui si è dotato Sogemi e ai cui valori è informato il proprio operato;
- Divulgare i principi della prevenzione della corruzione a tutto il personale e a tutti i soggetti che interagiscono, a qualsiasi titolo, con Sogemi.

Il Modello 231 approvato dalla Società costituisce allegato al PTPC e si integra con esso, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC.

Disciplina "whistleblowing"

Con riferimento alla **disciplina, del c.d. "whistleblowing"**, il 30 novembre 2017 è stata approvata la legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La legge in parola introduce quindi un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i lavoratori del settore pubblico sia per i lavoratori del settore privato. Il provvedimento mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolato normativo si compone di tre articoli: l'art. 1 riscrive integralmente l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001; l'art. 2 prevede specifiche misure a tutela dei whistleblower nel settore privato, aggiungendo tre nuovi commi all'interno dell'art. 6 del d.lgs. n. 165; l'art. 3 integra la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

L'art. 1 stabilisce che il dipendente che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'ANAC o ancora alla Magistratura ordinaria o contabile le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro (comma 1). La protezione contro atti di ritorsione o discriminatori è stata estesa anche ai dipendenti di enti pubblici economici, ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore

della pubblica amministrazione (comma 2). Restano esclusi i dipendenti di enti privati a semplice partecipazione pubblica, comunque tenuti, ai sensi dell' art. 2, a modificare i modelli organizzativi 231/01.

Si conferma il divieto di rivelare l' identità del whistleblower. In particolare, nell' ambito del procedimento penale, il nome del segnalante è coperto dal segreto nei limiti e nei modi di cui all' art. 329 del codice di procedura penale; nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l' identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell' ambito del procedimento disciplinare, l' identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell' addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell' identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell' incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (comma 3).

Si stabilisce che i contenuti della segnalazione presentata dal lavoratore siano sottratti alla possibilità di accesso agli atti prevista dall' art. 1, comma 4, della legge 241/1990 (comma 4).

Si attribuisce all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di elaborare linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le guidelines prevedono l' utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell' identità del segnalante (comma 5).

Nella qualità di autorità preposta all' applicazione di sanzioni amministrative, l' ANAC può applicare all' ente, se responsabile, una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 5.000 e i 30.000 euro. È invece prevista una sanzione molto più elevata, compresa tra 10.000 e 50.000 euro, a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute (comma 6).

L' onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono giustificate da ragioni estranee alle segnalazioni è a carico dell' amministrazione pubblica o dell' ente (comma 7).

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento per motivi legati ad una segnalazione (comma 8). Poiché la norma fa espresso riferimento all' art. 2 del d.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), pare ragionevole ritenere che, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, il dipendente segnalante abbia diritto anche al risarcimento dei danni subiti e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione. Le suddette tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o altri reati simili commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave (comma 9).

Come anticipato, la legge 179/2017 introduce alcune modifiche al d.lgs. 231/2001, con riguardo alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato o che riconosca violazioni relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) dell' ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio.

Al riguardo, SO.GE.MI. ha avviato, in collaborazione con il Comune di Milano, un progetto volto alla realizzazione di una piattaforma comune che consentirà ad un whistleblower di inviare via web una segnalazione con eventuali file

allegati, in forma anonima o confidenziale, compilando dei moduli di segnalazione appositamente realizzati al fine di circoscrivere la segnalazione.

I successivi aggiornamenti del Modello dovranno opportunamente integrarsi con le regole di funzionamento di questa piattaforma, una volta che essa sarà entrata in funzione.

Disciplina della tutela della riservatezza dei dati personali

Con l'obiettivo di garantire osservanza al Reg. UE 2016/679, attraverso una serie di sopralluoghi e incontri con i responsabili di area, si è proceduto ad analizzare tutte le attività effettuate da SO.GE.M.I. in cui poteva sussistere un trattamento di dati personali.

Attraverso questa serie di interviste si è proceduto ad elaborare e analizzare le informazioni raccolte in modo da individuare:

- le finalità di trattamento dei dati personali;
- le categorie di interessati coinvolti;
- le categorie di dati personali raccolti e trattati;
- le basi giuridiche del trattamento (ovvero la condizione per cui si può ritenere che un trattamento di dati personali sia à effettuato in maniera lecita);
- le modalità del trattamento;
- i destinatari verso i quali sono trasmessi i dati personali (anche per quanto riguarda la gestione sistemistica);
- il periodo di conservazione dei dati personali (in ottica di minimizzazione dei dati);
- le misure di sicurezza implementate.

Queste informazioni sono state inserite e hanno costituito il registro dei trattamenti. Il registro dei trattamenti dovrà essere mantenuto aggiornato, quale strumento rappresentante la realtà aziendale in tema trattamento dei dati personali e dovrà essere utilizzato in ottica di privacy by design e di privacy by default.

Con riferimento al data protection officer, una volta individuata la figura interna all'azienda si è proceduto attraverso atto formale a nominarla quale responsabile della protezione dei dati e a comunicare lo stesso nominativo al Garante, indicando e fornendo istruzioni sulla procedura online da seguire.

E' stata adottata una procedura da utilizzare in caso di violazioni di dati personali (quali ad es. un accesso abusivo, un incidente, una perdita di dispositivi contenenti dati personali, ecc.), sulla base degli artt. 33 e 34, nonché delle linee guida del working party art. 29.

Sono state adottati i template di nomina degli autorizzati al trattamento, ovvero le istruzioni da fornire a tutti i dipendenti e collaboratori che trattano dati personali in conformità all'art.29 che richiede che chiunque abbia accesso ai dati personali sia istruito in tal senso dal titolare.

Sono stati individuati i soggetti terzi, ovvero le persone giuridiche, che trattano i dati personali per conto del titolare (di seguito “responsabili del trattamento”). SO.GE.M.I. S.p.A. attraverso la nomina di responsabile esterno vincola gli stessi soggetti ad implementare misure tecniche e organizzative adeguate in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679. Nella stessa nomina si definiscono gli obblighi e gli impegni del responsabile con riferimento ai propri autorizzati del trattamento e ai propri fornitori, destinatari di dati personali di titolarità di SO.GE.M.I. (“subresponsabili del trattamento”) che dovranno a sua volta essere nominati dal responsabile.

Sulla base del registro dei trattamenti, sono state predisposte le seguenti informative:

- Informative per gli acquirenti;
- Informative per gli acquirenti del mercato ittico;
- Informative per gli operatori di mercato;
- Informative per i candidati;
- Informative per i dipendenti;
- Informative per i collaboratori;
- Informative per i dipendenti delle cooperative;
- Informative per i fornitori, acquisiti attraverso la vincita di una gara;
- Informative per i fornitori;
- Informativa per il sito internet <https://www.sogemispa.it> ;
- Informativa da esporre per i visitatori, in caso di compilazione di registri e/o rilascio di documenti;
- Informativa da esporre in merito alla videosorveglianza.

PARTE INTRODUTTIVA

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illecito aventi rilevanza penale.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente¹, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

In ogni caso l'ente non risponde se il fatto di reato sia stato commesso indipendentemente o contro l'interesse della società oppure nell'**interesse esclusivo** dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi².

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente sottratti all'ambito di applicabilità del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

¹ L'**"interesse"** dell'ente sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorirlo, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito. Il **"vantaggio"** dell'ente sussiste quando quest'ultimo ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. Il beneficio può essere anche potenziale o non misurabile economicamente

² Pur tuttavia, l'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 con l'art 25-*undecies*, avrà un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. Per queste fattispecie di reato la legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose. Così, per le fattispecie di reato di cui all'art 25-*undecies* non è necessario, per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; l'impresa concorre all'illecito quantomeno per colpa, riconducibile a una omessa vigilanza sull'operato di dipendenti e/o soggetti terzi che hanno posto in essere condotte in violazione della normativa di tutela dell'ambiente.

1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto

La responsabilità dell'ente sussiste solo per alcune tipologie di reato (c.d. reati presupposto). Il Decreto e sue successive integrazioni, nonché le leggi speciali che ad esso si richiamano, contengono l'elenco tassativo di reati per i quali l'ente può essere sanzionato.

L'elenco dei reati-presupposto è stato ampliato rispetto a quello originario contenuto nel Decreto, che prevedeva agli articoli **24 e 25** i soli reati contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

- ✓ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- ✓ corruzione per un atto d'ufficio;
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- ✓ corruzione in atti giudiziari;
- ✓ corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- ✓ concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- ✓ istigazione alla corruzione;
- ✓ concussione.

Nell'ambito di tali fattispecie di reato, si specifica che:

- per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autorizzativi, certificativi e deliberativi;
- Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi, o certificativi o deliberativi.

Successivamente all'emanazione del Decreto sono intervenute, alla data di aggiornamento del presente Modello, le seguenti estensioni:

- I. Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. **25-bis**, successivamente modificato con l'art 15 co. 7 legge 99/09 del 23 Luglio 2009) "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", che ha esteso la responsabilità dell'Ente alle seguenti fattispecie di reato:
- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
 - ✓ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
 - ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
 - ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
 - ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- II. Art 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. **25-ter** "*Reati societari*", poi modificato dalla legge 28 Dicembre 2005 n. 262, che ha esteso il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:
- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - ✓ fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

³L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001. La nuova fattispecie di falso in prospetto di cui all'articolo 173 bis del TUF sancisce che: "*chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*".

- ✓ impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
 - ✓ indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - ✓ omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - ✓ istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
 - ✓ aggio (art. 2637 c.c.)
 - ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- III. Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. **25-quater** "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*"; Nello specifico, vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:
- ✓ promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
 - ✓ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
 - ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- IV. Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. **25-quinquies** "*Delitti contro la personalità individuale*". Nello specifico:
- ✓ riduzione in schiavitù
 - ✓ tratta e commercio di schiavi
 - ✓ alienazione e acquisto di schiavi
 - ✓ prostituzione minorile
 - ✓ pornografia minorile
 - ✓ detenzione di materiale pornografico minorile
 - ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
 - ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- V. Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. **25-sexies** "*Abusi di mercato*" includenti i seguenti reati:

⁴ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata

nel presente art. 25- *ter*, d.lgs. 231/2001.

- ✓ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF)
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 del TUF)

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187 Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio non di reati ma degli illeciti amministrativi di:

- ✓ abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)
- ✓ manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF)

- VI. L'art. **25 quater.1**, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al *delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* di cui all'art. 583-bis c.p.
- VII. **Art 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006**, non espressamente richiamata dal Decreto, che ha introdotto i reati di criminalità organizzata⁵ con connotazione "transnazionale". Deve quindi essere coinvolto un gruppo criminale organizzato che perpetra il reato in più di uno stato; ovvero in un solo stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- VIII. Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l'art. **25-septies** «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;*
- IX. Decreto Legislativo 14 dicembre 2007 n. 231 che ha introdotto l'art. **25 – octies** «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*»
- X. Legge 18 Marzo 2008, n 48 che ha introdotto nel Decreto l'art **24 bis**, «*delitti informatici e trattamento illecito dei dati*. Nello specifico:

⁵ Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale

- ✓ falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
 - ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - ✓ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)
 - ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- XI. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** - *delitti di criminalità organizzata*⁶. Nello specifico:
- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
 - ✓ associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
 - ✓ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - ✓ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - ✓ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

⁶ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006)

- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- ✓ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

XII. Legge 23 Luglio 2009, n 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che ha introdotto l'art **25 bis. 1** , “ *Delitti contro l'industria ed il commercio*”. Nello specifico:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

—

XIII. La stessa Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 bis del decreto, introducendo l'**Art 25 novies** “ *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”. Nello specifico:

- a) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 c.p.
- b) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” di cui all'art. 474 c.p.
- c) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1 lett a) bis)
- d) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633 comma 3)

- e) Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, L. 633/1941)
- f) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 22 aprile 1941, n. 633 comma 1)
- g) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 2);
- h) Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. 633/1941
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. *a*)
 - o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. *b*)
 - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. *c*)
 - o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo,

- proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*)
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*)
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*)
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*)
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- i) Reati commessi ai sensi dell'art. 171-*ter*, comma 2, L. 633/1941
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*)
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in

violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*)

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*)
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. *c*)
- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171- septies L. 22 aprile 1941, n. 633)
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633)

XIV. Legge 3 agosto 2009 n. 1167 - che ha introdotto l'art 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

XV. Decreto legislativo del 7 Luglio 2011 n. 1218 che ha introdotto l'art 25-undecies in materia di reati ambientali:

a) Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette (art 727 – bis c.p.)

- ✓ *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

b) Tutela dell'habitat (art 733 – bis c.p.)

⁷ Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale-

⁸ Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE (che modifica le direttive 2005/35/CE) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

- ✓ *Distruzione di habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione.*

c) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137)

- ✓ *Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose⁹ (co. 2);*
- ✓ *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);*
- ✓ *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari fissati di cui alla tabella 3, o nel caso di scarico al suolo della tabella 4, (allegato 5, parte III del d.lgs 152/2006) o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, I periodo);*
- ✓ *scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006 (co 5, II periodo);*
- ✓ *violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);*
- ✓ *scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento in virtù delle convenzioni internazionali vigenti e ratificate dall'Italia, salvo in quantità minime e previa autorizzazione da parte di autorità competente (co. 13);*

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):

- ✓ *raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (co. 1, lett. a) e b);*
- ✓ *realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (co. 3, I periodo);*
- ✓ *realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (co. 3, II periodo);*
- ✓ *inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni/comunicazioni (co. 4)*
- ✓ *attività non consentite di miscelazione di rifiuti (co. 5);*
- ✓ *deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (co. 6).*

⁹ Indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006

Siti contaminati (art. 257)

- ✓ *omessa bonifica¹⁰ in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti di eventi in grado di contaminare un sito (co. 1).*
- ✓ *omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee provocato da sostanze pericolose con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (co. 2).*

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- ✓ *Le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti;*
- ✓ *predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);*
- ✓ *predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRi, con false indicazioni (natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)¹¹*
- ✓ *trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRi – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRi (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);*

¹⁰in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art 242 e seguenti del D.lgs 156/2006

¹¹ Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante "ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (pubblicato sulla G.U. del 13 agosto 2011, n. 188 ed in vigore dallo stesso giorno) ha abrogato le disposizioni cardine del D.lgs. 152/2006 (cd. "Codice ambientale") e provvedimenti satellite relative al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (Sistri). In sede di conversione, è stato invece ripristinato il Sistri. La legge 148/2011 prevedeva un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRi comportando un primo termine di entrata in operatività del Sistri al 9 Febbraio 2012. Dopo una successiva proroga al mese di Aprile 2012, il Ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera ha annunciato lo scorso 13 Giugno 2012 la decisione del Governo di sospendere l'entrata in vigore del sistema Sistri al fine di consentire l'espletamento delle verifiche richieste sulla funzionalità del sistema dopo il parere dell'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

- ✓ *trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.*

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- ✓ *spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;*
- ✓ *attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2); tale reato è stato successivamente abrogato dal d.lg. n. 21/2018, che ha contestualmente introdotto l'art. 452-quaterdecies del codice penale, che punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.*

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- ✓ *violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)*

d) Reati previsti dalla Legge 7 Febbraio 1992, n 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- ✓ *importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (indicati nell'allegato A, B e C del Reg. CE n. 338/97) in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti (artt. 1 e 2, Co. 1);*
- ✓ *inosservanza alle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato (art 1, Co. 1);*
- ✓ *detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari (limitatamente ai quelli indicati negli allegati A e B del reg CE n 338/97) senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2, Co. 1);*
- ✓ *commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. CE n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97. Le*

*condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso
nell'esercizio di attività di impresa (art 1 co. 1 ,2)*

- ✓ *commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. CE n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa (art 2 co. 1, 2)*
- ✓ *detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).*
- ✓ *falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, co. 1)*

e) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- ✓ *produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione di sostanze nocive¹² per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)*
- ✓ *autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 3093/94 (art 3 co. 6);*

f) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- ✓ *sversamento doloso o colposo in mare di sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II della convenzione Marpol 73/78 (artt. 8 e 9, co. 1);*
- ✓ *sversamento doloso o colposo in mare delle sostanze inquinanti (di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78), con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 e 9, co. 2). Le condotte sono aggravate nel caso in cui la violazione di cui agli artt. 8 e 9 co. 2 provochi danni permanenti o di particolare gravità.*

XVI L.6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione che ha apportato le seguenti modifiche:

- all'art. 25
 - nella rubrica, dopo la parola "Concussione" sono inserite le seguenti "Induzione indebita a dare o promettere utilità"
 - al comma 3, dopo le parole "319 ter, comma 2," sono inserite le seguenti: "319-quater"
- all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

¹² Sostanze nocive indicate alla tabelle A e B allegata alla legge 549/1993, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. CE n. 3093/94.

“s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria...”.

XVI. Legge 22 Maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nell’art 25-undecies nuovi reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente.
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Con l’approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell’ordinamento italiano, all’art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25- octies).

La legge europea 2017 ha introdotto nel d.lg. n. 231/2001 l’art. 25-terdecies, Razzismo e xenofobia. Il delitto richiamato è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966).

1.3 Reati commessi all’estero

L’art 4 del Decreto prevede che l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente che deve comunque avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- b) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole • persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso);
- c) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l’ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Il Tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del *tentativo*.

1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art- 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia dai soggetti c.d. apicali sia da dipendenti.

Nello specifico, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri¹³:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;

¹³ Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa

- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Il Decreto introduce tuttavia alcune differenze sotto il profilo della prova della colpevolezza dell'ente a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un subordinato.

Quando il reato è commesso da un soggetto apicale, sussiste una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente. Il Decreto richiede all'ente di provare la propria non colpevolezza e di dimostrare, oltre alla sussistenza delle tre condizioni sopra indicate, anche che i soggetti apicali abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, (c.d. frode interna al Modello).

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art 7 del Decreto).

1.6 Caratteristiche del Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto detta alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto del Modello. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- a) **efficace**, vale a dire se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi, ossia, ai sensi del Decreto, esso deve quanto meno:
- ✓ *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;*
 - ✓ *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*
 - ✓ *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
 - ✓ *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;*
 - ✓ *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
 - ✓ *prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a*

garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- b) **Effettivamente attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Il Decreto richiede una verifica e un aggiornamento periodico del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Inoltre, lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.7 Le sanzioni

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano qualora un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille¹⁴. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti

¹⁴ alla presente data l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37 e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00

all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna, in presenza di una sanzione interdittiva, a spese dell'ente.

PARTE GENERALE

2 IL MODELLO SO.GE.M.I. S.p.A.

2.1 Linee guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e via via integrate a far data dal 31 Marzo 2008 e sino al 2014 per riflettere l'evoluzione normativa.

La scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una specifica società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

In linea generale, la definizione di un Modello rispondente ai requisiti di cui al Decreto dovrebbe prevedere da parte della Società le seguenti attività:

- A. L'individuazione delle aree di rischio, e quindi delle attività/operazioni nella esecuzione delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto e caratterizzanti il Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli di controllo e di comportamento;
- C. Gli obblighi di informazione da/verso l'Organismo di Vigilanza.

2.2 Approccio metodologico

La definizione e l'implementazione del Modello di organizzazione gestione e controllo si è articolata nell'espletamento, da parte di SO.GE.MI SpA, delle seguenti attività:

- Analisi organizzativa al fine di individuare in via preliminare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, identificando nell'ambito di tali aree le funzioni aziendali, i vertici apicali e in generale le posizioni organizzative rilevanti con riferimento alle modalità e al loro livello di coinvolgimento nelle attività/operazioni *cosiddette* sensibili;
- Acquisizione della documentazione inerente le aree a rischio, interviste con i vertici apicali ed i responsabili di processo al fine di identificare, nell'ambito di ciascuna area o attività/operazione "sensibile", lo stato attuale del sistema di controllo interno;
- Valutazione in merito all'efficacia del sistema di controllo interno nel prevenire il compimento delle fattispecie di reato nell'ambito di ciascuna area /processo sensibile, anche attraverso il confronto con i protocolli di controllo "ottimali" desumibili dal Decreto nonché dalla stesse "*best practice*" in materia (c.d. *Gap Analysis*);
- Identificazione delle relative criticità riscontrate nella precedente attività di "gap analysis" e successiva definizione di un piano di azioni volto a rimuovere le criticità rilevate. Il cosiddetto "*action plan*" definisce quindi una serie di azioni correttive volte a prevedere ed implementare in seno a SO.GE.MI., attraverso le procedure aziendali, i protocolli di controllo idonei alla formulazione di un Modello attinente alle prescrizioni di cui al D.lgs 231/01;
- Articolazione e stesura del Modello da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società per la preventiva verifica e relativa adozione.

2.3 Natura del Modello e Codice Etico

SO.GE.MI. S.p.A (di seguito anche "*la Società*"), al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo in linea con le prescrizioni del Decreto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima. Esso è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla società, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione

Costituisce fondamento essenziale del presente Modello il Codice Etico approvato dalla Società, ispirato ai “principi etici e di comportamento di SO.GE.M.I SpA. Le disposizioni contenute nel presente Modello si integrano con quanto in esso previsto pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

So.GE.M.I costantemente si impegna ad integrare le prescrizioni del Modello con gli altri elementi di *Corporate Governance* adottati dalla stessa Società.

2.4 Presupposti per l’attuazione e l’aggiornamento del Modello

Il Decreto prevede che sia l’Organo dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente l’individuazione al proprio interno dell’organo cui affidare tale compito.

SO.GE.M.I. S.p.A. ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l’unico organo societario deputato, tramite apposita delibera, di adottare il Modello.

Essendo il Modello un “*atto di emanazione dell’organo dirigente*” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, le successive modifiche e/o integrazioni sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione della Società. In generale, Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- b) si siano verificati eventi, quali ad esempio infortuni ed incidenti, che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- c) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, tecnico-scientifico, nell’organizzazione, nella struttura societaria o nell’attività della Società tali da richiedere l’adozione di nuove misure o la modifica delle procedure di controllo;
- d) qualora dalle attività di monitoraggio emergano rilievi o suggerimenti migliorativi in termini di struttura organizzativa delle funzioni e con riguardo ai processi e alle misure di prevenzione dei rischi.

Le modifiche e/o le integrazioni al Modello possono avere carattere formale e sostanziale. Quelle di carattere *esclusivamente formale* si riferiscono alla parte generale del Modello e devono essere tali da mantenerne comunque il contenuto invariato nella sostanza. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la modifica e/o l’integrazione nella parte speciale delle aree/attività *cosiddette* a rischio e dei relativi protocolli di controllo per effetto, ad esempio, di quanto

riportato ai precedenti punti a)..d), e quindi nel caso di evoluzioni normative e/o organizzative, mutamenti del profilo di rischio della Società o comunque per effetto di anomalie di controllo e/o di violazioni delle prescrizioni del Modello;

- la soppressione di alcune parti del presente documento;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto.

Premesso che il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (cui si rinvia al successivo § 3), le modifiche di natura formale e/o sostanziale possono avvenire su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza, il quale deve in ogni caso segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere delegato, in forma scritta, anche nel corso delle relazioni periodiche, eventuali fatti che evidenzino la necessità di aggiornare il Modello.

In deroga a quanto disposto al punto precedente, il Presidente e/o il Direttore Generale della Società possono apportare al Modello modifiche di natura esclusivamente formale e quindi non sostanziale qualora necessarie per una sua miglior chiarezza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza.

Le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello sono invece ad opera delle funzioni aziendali interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

2.5 Attuazione e aggiornamento del Modello

In osservanza alle disposizioni del Decreto, il presente Modello modifica ed aggiorna, senza soluzione di continuità, il "precedente" approvato dal Consiglio di Amministrazione di SO.GE.M.I SpA, con delibera del 15 Febbraio 2012.

La nuova versione aggiornata del Modello sottoposta al Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2013, introduce, rispetto al precedente, alcune modifiche, nonché gli opportuni aggiornamenti, sia di carattere formale sia sostanziale, in riferimento alla L. 06 novembre 2012, n. 190.

2.6 Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto quindi garantendo che l'attività sia svolta nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi contemplati dal Decreto.

La Società considera il Modello strumento indispensabile per rendere più efficace il sistema di *Control Governance*, capace di favorire la diffusione di regole nel personale aziendale e in tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società, nell'ambito delle attività sensibili individuate nella Parte Speciale¹⁵, con l'obiettivo di:

- a) prevenire la commissione di reati o solo anche eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- b) garantire, fermo restando quanto sancito al punto precedente, la gestione dei mercati generali all'ingrosso secondo criteri di equità, efficienza e trasparenza.

A tal fine, il Modello, la cui diffusione è garantita dalla Società nei modi indicati al successivo § 4:

- indica gli strumenti a presidio delle operazioni aziendali nelle aree a rischio di commissione di reato;
- aiuta a prevenire, nel limite del possibile, attraverso un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, comportamenti criminosi o comunque non conformi alla legge e al presente Modello;
- rende consapevoli tutti i soggetti che operano per la Società della presenza di principi e norme aziendali cogenti finalizzate alla prevenzione dei reati;
- determina, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- informa tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di SO.GE.M.I nell'ambito delle attività sensibili delle conseguenze che potrebbero derivare per la Società a causa di comportamenti in violazione del Decreto;
- ribadisce che SO.GE.M.I non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

¹⁵Le fattispecie di reato previste dal Decreto che possono trovare applicazione in una realtà quale SO.GE.M.I, e quindi le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commesse le suddette fattispecie di reato, illustrate nella parte speciale del presente Modello, sono state identificate dalla Società attraverso un approccio metodologico di *risk assessment* e *gap analysis* illustrato al § 2.2

Nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, e fermo restando quanto prescritto nella parte speciale in riferimento ai protocolli di controllo, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per¹⁶:

- assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia;
- favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- individuare e descrivere le attività svolte in seno all'organizzazione, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- attuare programmi di formazione, opportunamente differenziati in funzione del livello di coinvolgimento e di responsabilità, del personale nel processo decisionale, con lo scopo di garantire, in modo mirato, l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui alla parte speciale del presente Modello;
- consentire l'utilizzo di strumenti informatici esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente.

2.7 Reati presupposto rilevanti per SO.GE.MI SpA

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello e delle successive modifiche in virtù delle evoluzioni normative e societarie, tenuto conto delle attuali peculiarità operative ed organizzative della

¹⁶ La Società si era già dotata di strumenti organizzativi e di controllo volti a disciplinare la propria attività, formalizzati nell'ambito di documenti strutturati *ad hoc* quali organigramma e procedure organizzative ed operative. Tuttavia, per dare piena attuazione al Decreto, tali strumenti sono stati integrati con il presente Modello che, per le finalità specifiche che intende perseguire, ha una portata diversa, e comunque integrativa, rispetto ad essi.

Società e del fatto che la stessa non sia quotata, si considerano rilevanti, e quindi potenzialmente perpetrabili, i reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 del Decreto (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art 24-ter del Decreto (delitti di criminalità organizzata) anche con carattere di transnazionalità (art. 10 della L. 146/06), art 25 bis 1 (delitti contro l'industria e il commercio), art. 25-ter del Decreto (Reati societari), art. 25- quinquies (delitti contro la personalità individuale), art 25-septies (omicidio colposo e lesioni da infortuni sul lavoro), art 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio), art 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art 25-undecies (reati ambientali), nei limiti delle fattispecie successivamente elencate e descritte, art. 25-duodecies (impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno).

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)¹⁷

- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità¹⁸.
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee¹⁹.
- ✓ truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1), costituita dalla condotta di chi, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

¹⁷ Attesa la rilevanza pubblica dell'attività svolta da SO.GE.M.I. S.p.A. - possono configurarsi situazioni in cui soggetti facenti parte della società svolgano funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

¹⁸ La fattispecie di reato si configura quindi nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

¹⁹ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute.

altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.²⁰

- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- ✓ frode informatica (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico²¹.
- ✓ concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa²².
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa²³.
- ✓ pene per il corruttore (art. 321 c.p.): Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.,

²⁰ Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A., attraverso artifici o raggiri quali ad esempio esibendo documenti falsi e/o artefatti, induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

²¹ Tale ipotesi di reato si verifica qualora un dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, manipolando, senza autorizzazione, un sistema informatico.

²² Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente e/o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. prometta o dia ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità (esempio, regalia, assunzione di un parente presso la Società) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. accelerare il rilascio di una autorizzazione e/o licenza). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

²³ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente e/o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. prometta o dia ad un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità questa volta per omettere o ritardare (o aver omesso o ritardato) atti d'ufficio (esempio: omissione o ritardo di verifiche ed accertamenti) oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (esempio: rilascio di autorizzazioni o licenze senza che sussistano i requisiti di legge).

si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi²⁴ offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo²⁵.
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e dai fatti di corruzione e concussione di cui ai precedenti punti qualora commessi: dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio per i fatti di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia

²⁴ Quindi il dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A.

²⁵ Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. o un soggetto terzo.

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali²⁶.

- ✓ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)* costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico ufficio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La norma punisce inoltre la società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.

B. Delitti di criminalità organizzata (art 24 ter del Decreto)

- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p.) che si caratterizza anche con la semplice partecipazione ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti. La fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati fine siano realizzati.
- ✓ associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera prevista dall'art. 416-bis del codice penale che differisce dal precedente soltanto per la tipologia di associazione criminale prevista. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato, e quindi la semplice partecipazione, valgono le indicazioni riportate sub art. 416 c.p..
- ✓ scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A. si associ al fine ottenere la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

C. Reati Transnazionali (art. 10 legge 146/2006)

²⁶ Tale ipotesi di reato si configura quindi nel caso in cui un dipendente o un rappresentante di SO.GE.M.I. S.p.A. commette i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

Le condotte criminose di associazione a delinquere di cui agli articoli 416 cp e 416 bis c.p. rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello non solo come delitti di criminalità organizzata "domestica" (art 24 ter del Decreto) ma anche se qualificabili come 'reati transnazionali', per i quali è necessario che la condotta illecita sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero:

- sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
- sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Lo stesso disposto dell'articolo 4 articolo della legge 146/2006 concorre ad una maggiore delucidazione della transnazionalità del reato , laddove prevede una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

D. Delitti contro l'industria e il commercio (art 25 bis 1 del Decreto)

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A con mezzi fraudolenti (o con violenza) impedisca o turbi l'esercizio del commercio (ad esempio influenzando illegittimamente le attività commerciali all'interno dei mercati o alterando le rilevazioni dei prezzi dei prodotti).
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di SO.GE.M.I. S.p.A. venda o metta altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine (ad esempio vendendo come genuini prodotti alimentari destinati alla distruzione e non più genuini).

E. Reati Societari (art 25 ter del Decreto)

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta

dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi²⁷.

- ✓ false comunicazioni in danno dei soci e dei creditori di cui all'art 2622 c.c. che prevede pene diverse e più gravi se le condotte di cui al punto precedente (articolo 2621 c.c.) hanno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
- ✓ impedito controllo (art 2625 c.c.). La nuova formulazione punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali²⁹.
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.) , costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.
- ✓ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

²⁷ Tale ipotesi di reato si realizza se SO.GE.M.I. S.p.A., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

²⁸ Il decreto legislativo n. 39/2010, (attuativo della direttiva 2006/43/CE concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificativo delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE ed abrogativo della direttiva 84/253/CEE), contiene una nuova formulazione dei reati di "falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione", con conseguente abrogazione dell'art 2624 c.c. Il nuovo articolo non prevede, tuttavia, alcun raccordo con l'art. 25-ter d.lgs. 231/2001.

²⁹ Il riferimento alla società di revisione contemplato nella precedente formulazione dell'articolo 2625 c.c. è stato soppresso dall'art. 37, comma 35 lett. a) del d.lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione resta disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal Decreto

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori³⁰.
- ✓ formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.³¹
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di SO.GE.M.I. S.p.A., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- ✓ agiotaggio (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una

³⁰ Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di SO.GE.M.I. S.p.A., violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391 c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno. In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio e, se si tratta dell'amministratore unico, deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

³¹ Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di SO.GE.M.I. S.p.A. o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può infatti essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.), costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolano le funzioni.
- ✓ *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 codice civile)* costituita dalla condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società.

F. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 25 septies del Decreto)

- ✓ Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.). Presupposto del reato in esame è il verificarsi di un infortunio sul lavoro o lo svilupparsi di una malattia professionale che comporti il decesso dell'infortunato. Perché si configuri l'ipotesi delittuosa, è necessario che l'infortunio si sia verificato anche in ragione di una colpa specifica consistita nella violazione (dolosa o colposa) delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'interesse o vantaggio per l'ente, elemento fondamentale per l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, può essere individuato nella finalità di ottenere un risparmio di tempo e/o denaro attraverso la mancata o parziale attuazione delle misure necessarie al fine di garantire ai lavoratori di operare in sicurezza.

- ✓ Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.) Il reato in questione si differenzia da quello sopra richiamato esclusivamente per il fatto che, in questo caso, l'infortunio ha comportato lesioni gravi o gravissime all'infortunato e non la morte dello stesso.

La lesione personale è grave (art. 583 comma 1, c.p.) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

- un malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo e della capacità di procreare;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente al viso

G. Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art 25 octies del Decreto)

- ✓ Ricettazione, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi³², fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- ✓ Riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- ✓ Autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni

H. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art 25- *decies* del Decreto)

³² In SO.GE.M.I. la condotta illecita può essere perpetrata da un rappresentante legale e/o da un dipendente

Ai sensi dell'art 377-bis c.p., la condotta illecita è posta da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria³³, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere³⁴.

I. Reati in materia ambientale (art 25- *undecies* del Decreto)

- ✓ Inquinamento idrico, di cui all'art 137 del D.lgs. 2006/152, limitatamente alle fattispecie di reato costituite dalla condotta di chiunque :
 - *scarichi, in assenza di autorizzazioni*³⁵ o in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione stessa o da autorità competenti, di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose³⁶ (commi 2, 3);
 - *scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari fissati di cui alla tabella 3, o nel caso di scarico al suolo della tabella 4, (allegato 5, parte III del d.lgs 152/2006) o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, I periodo);*
 - *scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006 (co 5, II periodo);*
 - *violi i divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);*

- ✓ Gestione dei rifiuti non autorizzata, di cui all'art 256 del D.lgs. 2006/152, limitatamente alle fattispecie di reato costituite dalla condotta di chiunque:
 - *raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca e intermedi rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (co. 1, lett. a e b);*
 - *non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero esista una carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni / comunicazioni (co. 4);*
 - *effettui, attività non consentite di miscelazione di rifiuti (co. 5).*

³⁴ Per Autorità Giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. si intende un qualunque organo appartenente all'Ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi

³⁵ L'Ufficio del PM nonché i giudici (tribunale monocratico o collegiale, in funzione temporanea o permanente).

La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato per il quale è pertanto punibile il semplice tentativo.

³⁵ *autorizzazione assente, sospesa o revocata*

³⁶ *Indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006*

- Siti contaminati, di cui all'art 257 del D.lgs. 2006/152, (commi 1 e 2) costituito dalla condotta di chiunque, cagionando l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, anche in riferimento a sostanze pericolose, non provveda ad effettuare la bonifica³⁷ ovvero ometta la relativa comunicazione agli enti competenti di eventi in grado di contaminare un sito.

- Falsificazione e utilizzo certificati di analisi di rifiuti falsi, di cui agli artt. 258 co.4 e 260 bis co. 6,7,8), costituita dalla condotta di chiunque:
 - *predisponga un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) oppure usi un certificato falso durante il trasporto;*
 - *predisponga un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, con false indicazioni (natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)³⁸;*
 - *trasporti rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);*
 - *trasporti rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.*

- Traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259
 - *spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;*

³⁷ in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt 242 e seguenti del DLgs 156/2006

³⁸ La legge 148/2011 prevedeva un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI comportando un primo termine di entrata in operatività del Sistris al 9 Febbraio 2012. Dopo una successiva proroga al mese di Aprile 2012, il Ministro per lo sviluppo economico ha annunciato lo scorso 13 Giugno 2012 la decisione del Governo di sospendere l'entrata in vigore del sistema Sistris al fine di consentire l'espletamento delle verifiche richieste sulla funzionalità del sistema dopo il parere dell'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

- Inquinamento atmosferico (art. 279), costituito dalla condotta di chiunque violi, nell'esercizio di uno stabilimento o sito, i valori limiti di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa ovvero dall'autorità competente, tali da determinare anche il superamento dei valori limite di qualità dell'area previsti dalla normativa vigente (co.5)
- Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 549/1993), costituito dalla condotta di chi violi le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego³⁹ di sostanze nocive per lo strato dell'ozono.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p., introdotto dal d.lg. n. 21/2018), che punisce la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

J. Reati ambientali introdotti dalla l. n. 68/2015:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente.
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

K. Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno;

L. Reato di corruzione tra privati;

M. Reato di razzismo e xenofobia.

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività/operazioni della Società (c.d. attività sensibili) nell'esecuzione delle quali è possibile che sia commesso uno dei reati presupposto sopra elencati e nelle fattispecie previste, e prevede per ciascuna attività sensibile principi e regole di comportamento e protocolli di controllo.

La Società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza in relazione alle sue attività di eventuali ulteriori reati attualmente previsti dal Decreto o di quelli che

saranno introdotti in futuro dal legislatore.

2.8 Reati presupposto non rilevanti per SO.GE.M.I. SpA

Tutti i reati presupposto previsti dal Decreto ma non contemplati al precedente § 2.7 fanno riferimento a fattispecie di reato che sono valutati, alla data di aggiornamento del presente Modello, solo astrattamente perpetrabili in seno a SO.GE.M.I. SpA oppure di per sé estremamente marginali in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società.

Tra l'altro, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*sexies* "Abusi di mercato" (Abuso di informazioni privilegiate - Manipolazione del mercato) non sono applicabili in quanto la Società non è un soggetto emittente titoli negoziati su mercati regolamentati e pertanto non è assoggettata alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998).

³⁹ produzione, commercializzazione ed utilizzazione

Anche per quanto concerne i delitti informatici, in considerazione dell'attività svolta e degli strumenti utilizzati da SO.GE.M.I., il rischio di commissione dei reati risulta remoto. In ogni caso, con riferimento a tali ambiti, la Società rispetta le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali e si dota di protocolli di controllo generali volti a prevenire il rischio di accessi non autorizzati al sistema informatico e di manipolazione delle informazioni. In considerazione del profilo di rischio, tali controlli, per i quali si rinvia al § 7.2 della parte speciale, appaiono adeguati alla prevenzione dei delitti in oggetto.

2.9 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma (Organi societari e loro componenti, Sindaci, membri dell'Organismo di Vigilanza, Vertici apicali);
- ai dipendenti della Società – ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.) – anche qualora siano distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività.

Il Modello si applica anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, agenti, consulenti, avvocati, notai) o a coloro che agiscono a vantaggio (o anche nell'interesse) della Società in virtù di rapporti giuridici contrattuali o di altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Tutti i destinatari del Modello così come sopra identificati sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzioni

Il compito di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato a un *organismo* («Organismo di Vigilanza») istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza

nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

La scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avviene da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto al successivo § 3.2

Il Suddetto Organismo di Vigilanza (**di seguito anche ODV**) riporta direttamente al Consiglio di amministrazione della Società e non è legato alle strutture operative e ai vertici di direzione da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni favorendo una efficiente cooperazione con gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società.

In generale, l'ODV:

1. vigila sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verifica l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individua e propone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi, ad esempio, per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizione del Modello o alla commissione del reato).

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'ODV dovrà pianificare specifiche attività di vigilanza formalizzate in un "piano annuale delle verifiche".

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di consulenti esterni e/o di quelle altre Funzioni aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate. I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico loro conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento

delle proprie mansioni, rispondendo, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza e durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato per ciascun componente, sulla base dei requisiti di onorabilità, autonomia funzionale, indipendenza, professionalità, competenza e continuità d'azione di cui al successivo § 3.3

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni, salvo che il Presidente non sia stato nominato direttamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera che dovrà indicare il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione per i componenti dell'ODV.

L'Organismo di Vigilanza della Società viene costituito in forma *monocratica* o collegiale mista; in quest'ultima ipotesi la composizione dovrà prevedere almeno un componente esterno alla Società, con il ruolo di Presidente, con conoscenza del settore in cui opera la Società, conoscenza delle peculiarità del Decreto legislativo 231/01 e comprovata esperienza in materia di sistemi di controllo interno e di gestione.

L'OdV, la cui nomina, composizione poteri e compiti sono comunicati a tutti i livelli aziendali dal Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere delegato, rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina, pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

L'OdV può essere rieletto.

3.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, di onorabilità, ed integrità, di professionalità.

Per soddisfare il requisito di **autonomia di giudizio ed indipendenza**, i membri dell'Organismo di Vigilanza:

- non hanno deleghe operative;
- non hanno rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con il vertice aziendale e/o con amministratori esecutivi della Società, con soggetti apicali in genere.
- non devono intrattenere direttamente, indirettamente o per conto terzi, né aver intrattenuto relazioni economiche con la società e/o con gli amministratori esecutivi. Ove intrattenute, tali relazioni economiche non devono essere state di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudizio; oppure, devono essere state prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso Organismo di Vigilanza oppure quali attività di sindaco nell'ambito di organi di controllo interni alla Società.
- non devono essere titolari, direttamente o indirettamente, o per conto di terzi di quote di partecipazione della Società di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una notevole influenza sulla Società né partecipare a patti parasociali per il controllo della società stessa.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza all'ODV, collegialmente inteso, rispettando i requisiti di nomina, conferendogli i relativi poteri e l'autonomia di spesa di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.7

Per soddisfare il requisito di **onorabilità ed integrità**, i membri dell'Organismo di Vigilanza:

- non devono essere ex dipendenti, amministratori o sindaci di società in cui grava o ha gravato un provvedimento 231;
- non devono essere stati rinviati a giudizio o aver subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- non devono aver subito una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'ODV deve inoltre possedere al suo interno **competenze e professionalità** adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere oltre ad essere composto da soggetti che possano garantire una continuità d'azione nella vigilanza sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello da parte dell'organizzazione.

In quest'ottica, il Consiglio di Amministrazione, all'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza, valuta che i soggetti identificati posseggano, collegialmente, competenze professionali specialistiche che si integrino, quali la conoscenza del settore in cui opera la Società e dei relativi processi di business, la conoscenza dei sistemi di controllo e di gestione, le tecniche di audit e di *assessment* del rischio, nonché le conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto perpetrabili in seno alla Società. Ciò, fermo restando che l'utilizzo di risorse interne consente una maggiore continuità di azione all'Organismo di Vigilanza il quale può altresì avvalersi di soggetti esterni specializzati in specifici ambiti per integrare le competenze richieste.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo.

3.4 Revoca, decadenza cessazione e recesso

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza, o anche di uno solo dei componenti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, e solo attraverso delibera del Consiglio di amministrazione presa all'unanimità.

La "giusta causa" annovera:

- la perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui al precedente § 3.3;
- l'inadempimento degli obblighi connessi all'incarico affidato, come, ad esempio, l'omessa informativa al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale così come definita al successivo § 3.9,
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo e provvede contestualmente alla sua sostituzione. Il nuovo membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di motivi di incompatibilità in riferimento ai requisiti di eleggibilità § 3.3. In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di amministrazione potrà comunque disporre la

sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca di tutti i competenti dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico *la perdita dei requisiti di eleggibilità, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico*. Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'OdV è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'Organismo, ovvero da uno degli altri membri dell'Organismo qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione con apposita delibera motivata. Il nuovo membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di motivi di incompatibilità in riferimento ai requisiti di eleggibilità di cui al § 3.3

3.5 Poteri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, compiti operativi di intervento gestionale, poteri di intervento decisionali organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e di controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali delle persone interessate:

- ✓ può emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di vigilanza stesso;
- ✓ può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;
- ✓ ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio e ad ogni qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;

- ✓ può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;
- ✓ riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio secondo quanto stabilito nella parte speciale del Modello;
- ✓ può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- ✓ qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione motivandone la richiesta;
- ✓ sottopone il Modello e quindi la mappa delle aree a rischio a verifica periodica al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
- ✓ raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo § 3.9).
- ✓ verifica periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- ✓ verifica l'adozione degli interventi volti a rimuovere le criticità riscontrate nell'ambito della attività di vigilanza o a seguito del processo di *risk assessment* volto ad aggiornare il Modello e quindi la mappa dei rischi;
- ✓ effettua periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività cosiddette a rischio come definite nelle singole parti speciali del Modello
- ✓ conduce le indagini interne e svolge attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
- ✓ verifica che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- ✓ sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Consigliere Delegato e/o Direttore Generale della Società le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste al successivo § 5;

- ✓ si coordina con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (in primis la Società di revisione e il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ✓ si coordina con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

3.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro.

Le riunioni potranno svolgersi presso la sede della Società e sono validamente costituite con la presenza dei 2/3 dei membri dell'OdV.

Qualora vi sia disaccordo tra i membri dell' ODV, della decisione finale assunta dovrà essere data apposita evidenza nella relazione annuale inviata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo paragrafo 3.9.

Il membro dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse con l'oggetto della delibera, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle discussioni e alla votazione oggetto di delibera.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

3.7 Autonomia di spesa

Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse della Società che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti o comunque di attività inizialmente non previste, con l'obbligo di dare al Consiglio di Amministrazione della Società informativa alla prima comunicazione utile successiva.

3.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle attività a rischio indicati nella Parte Speciale del Modello nonché i membri degli organi amministrativi e di controllo comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione ritenuta utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

l'Organismo di vigilanza è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito Segnalazioni);
- informazioni utili allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito Informazioni).

Per quanto attiene alle "Segnalazioni", tutti i destinatari del presente Modello così come identificati al precedente § 2.9 dovranno tempestivamente segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazione, certa o anche solo presunta, del Modello. Il personale della Società e i collaboratori possono segnalare ai propri superiori gerarchici eventuali violazioni del Modello avendo facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve essere tempestivamente informato a cura degli Organi e delle funzioni competenti:

- delle criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal Decreto;
- delle commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- delle notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- degli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure e dell'assetto organizzativo;

- della documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio, limitatamente alle Operazioni Sensibili così come definite nel presente Modello;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

La Società può identificare al suo interno un soggetto unico che raccogli le suddette informazioni e le comunica all'Organismo di Vigilanza.

In generale, per le suddette segnalazioni ed Informazioni, salvo quanto specificato successivamente in riferimento alle Operazioni Sensibili, valgono le seguenti prescrizioni:

- le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata organismodivigilanza@mercatimilano.it;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.
- la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- L'OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di *reporting* di cui al successivo § 3.9.
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio di cui al successivo paragrafo 3.10 al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV o a soggetti appositamente autorizzati dallo stesso ODV, e fermo restando la libertà di accesso alle autorità giudiziarie.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività/operazioni di particolare rilevanza o *sensibili* (si rinvia alla parte speciale), i *Process Owner*, così come identificati nell'attività di *risk assessment* svolta in occasione dell'originaria redazione del Modello e formalizzati nelle schede di rilevazione conservate presso l'archivio

dell'Organismo di cui al successivo paragrafo 3.10, sono tenuti a trasmettere all'OdV le evidenze di tali attività/operazioni sensibili, anche qualora esse siano eseguite da Consulenti e/o Partner.

3.9 Obblighi di comunicazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione:

- per qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti e/o collaboratori, che lo stesso OdV ritenga fondate. Laddove le violazioni al Modello riguardano amministratori e/o Sindaci, L'Organismo di Vigilanza da tempestiva segnalazione secondo quanto sancito al successivo § 5.5. In ogni caso, l'Organismo di vigilanza valuterà di volta in volta la necessità di segnalare tempestivamente al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali criticità emerse dall'attività di vigilanza.

Fermo restando quanto sancito al punto precedente, l'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta, inviandola unitamente ad un rendiconto motivato delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (o organo equivalente). Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per l'aggiornamento del Modello. Le relazioni devono quanto meno includere:

- la sintesi delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento, eventuali criticità emerse con riferimento all'attuazione delle disposizioni del modello e del Codice etico nonché i relativi piani di azione;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello, le violazioni al Modello e/o i comportamenti difformi o condotte illecite riscontrate nel corso del periodo di riferimento seppur già oggetto di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- Il rendiconto delle spese sostenute per l'attività svolta nel periodo a cui fa riferimento la relazione;

- Il piano di attività per il periodo successivo⁴⁰ e la relativa previsione di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare, anche separatamente e in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità. L'Organismo di Vigilanza comunica periodicamente con il Collegio Sindacale, anche attraverso incontri pianificati, per lo scambio di informativa inerente le attività di controllo svolte.

L'OdV comunica i risultati delle proprie verifiche direttamente ai responsabili delle funzioni coinvolte o se ritenuto opportuno agli stessi vertici apicali in modo tale da acquisire dai responsabili dei processi medesimi e/o dai vertici apicali un piano di azione, volto a rimuovere le eventuali debolezze di controllo riscontrate e/o i comportamenti difformi a quanto prescritto dal Modello.

3.10 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione inerente l'attività di vigilanza svolta, le segnalazioni, le informazioni, le relazioni e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono archiviati a cura dell'OdV (su supporto informatico e/o cartaceo) e conservati nell'Archivio per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'Archivio è consentito ai membri dell'OdV e ad eventuali soggetti opportunamente autorizzati dallo stesso ODV. Ciò, fermo restando l'accesso alla documentazione da parte delle autorità giudiziarie.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i destinatari così come identificati al paragrafo 2.9 con differente grado di approfondimento a seconda del diverso livello di coinvolgimento nell'ambito delle aree/attività/operazioni sensibili.

4.1 Informativa ai dipendenti

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello ed ogni successivo aggiornamento sono comunicati formalmente a tutti i dipendenti della Società.

⁴⁰ Il piano di attività definisce la tipologia delle verifiche che saranno condotte, non pregiudicando tale informativa le attività di vigilanza "a sorpresa", elemento necessario per una maggiore efficacia dell'attività. Inoltre, l'ODV potrà condurre attività di verifiche non contemplate nel piano di attività che si dovessero rendere necessarie per effetto di segnalazioni di violazione del Modello avvenute nel periodo di riferimento e/o per operazioni sensibili nel frattempo condotte dalla Società e considerate da parte dell'Organismo meritevoli di approfondimenti

Al tal fine, è predisposto a cura del Presidente della Società o di un suo delegato con il supporto dell'Organismo di Vigilanza un piano di comunicazione formale del Modello a tutti i dipendenti ogni qualvolta sia soggetto ad aggiornamenti e quindi a relativa delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti sono tenuti a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla ricezione del Modello adottato con delibera del Cda, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e delle prescrizioni in esso contenute. Copia delle suddette dichiarazioni sono conservate presso l'archivio dell'Organismo di Vigilanza (paragrafo 3.10)

4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

SO.GE.M.I promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A tal fine, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di partnership con essi deve esplicitamente prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, nonché di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui sono a conoscenza.

A tali destinatari i dovrà essere consegnata copia del Modello o di un suo estratto. Ovvero, il Modello potrà essere reso disponibile secondo diverse modalità e strumenti che la Società riterrà opportuno adottare.

4.3 Formazione del personale

La diffusione del Modello e dei suoi contenuti avviene all'interno della Società anche attraverso la formazione che dovrà essere pianificata nei modi, nei tempi e nei contenuti dalla Direzione del personale della Società in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di contenuti, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

Le risorse interne e/o esterne a cui affidare la suddetta formazione sono identificate dalla Direzione del personale in accordo con l'Organismo di Vigilanza che potrà esso stesso effettuare interventi formativi mirati anche in affiancamento alle risorse esterne identificate.

La formazione dovrà essere differenziata nei contenuti in funzione dei partecipanti:

- personale direttivo, personale con funzioni di rappresentanza dell'ente, responsabili di funzione o di area a rischio;

- dipendenti non funzionari o responsabili di funzione. La Società predispone periodiche e-mail di aggiornamento per i dipendenti e opportuna informativa in sede di assunzione per i neoassunti.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Secondo quanto disposto dal Decreto, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema di sanzioni applicabili per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, nel caso di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

5.2 Violazioni del Modello

Costituiscono, in generale, violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino uno dei reati, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure predisposte dal Modello al fine di ridurre il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal Decreto;
4. le violazioni delle disposizioni a tutela del whistleblower.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

5.3 Violazioni del Modello da parte dei dipendenti e relative misure

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al "CCNL per Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" vigente e di dipendenti soggetti al "CCNL per Dirigenti di aziende del settore del Commercio, aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" vigente, costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alle funzioni aziendali competenti di SOGEMI l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti della Società, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale, ammonizione scritta o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 Giorni**, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere

controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non sia comunque diretta in modo univoco alla commissione del reato o non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;

- incorrono, infine, anche nel provvedimento di **licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 CCNL** il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

5.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello, poste in essere dai dirigenti della Società, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

In caso di violazione del Modello da parte di un Dirigente della Società l'OdV informerà l'intero CdA che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio, appositamente istituito per l'adozione del presente Modello:

- censura scritta;
- sospensione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura**

scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione** ovvero del **licenziamento con preavviso**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

5.5 Misure nei confronti degli Organi Societari e di Controllo

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA della Società l'OdV informerà l'intero CdA, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci, che prenderanno gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del CdA della Società, previa delibera del CdA, e per i punti b) e c) sia del CdA che dell'Assemblea dei Soci, da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea dalla carica;
- c) decadenza dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del CdA della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del CdA incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il membro del CdA incorre nel provvedimento della **sospensione temporaneo dalla carica**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il membro del CdA incorre nella **decadenza dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, ovvero del Soggetto incaricato all'attività di controllo contabile, ove diverso dal Collegio Sindacale, l'OdV informerà l'Assemblea dei Soci, attraverso il Consiglio di Amministrazione, che adotterà gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora il CdA fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto CdA provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il CdA ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

5.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Collaboratori e fornitori

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Collaboratori o dai fornitori destinatari del Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di fornitura, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE

6 Obiettivi

La presente parte speciale individua le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire il rischio di compimento delle fattispecie di reato potenzialmente perpetrabili in SO.GE.M.I. S.p.A., così come individuate nella parte generale del presente modello (§ 2.7).

Nello specifico, la parte speciale individua:

- a) i protocolli di controllo cosiddetti “generali”, aventi caratteristiche comuni, di base, per prevenire il rischio di compimento di reati in seno all’Organizzazione SO.GE.M.I a prescindere dalla fattispecie.
- b) le aree cosiddette sensibili o a *rischio*, ossia quelle attività/operazioni nello svolgimento delle quali possono essere potenzialmente perpetrati i reati ritenuti rilevanti per SO.GE.M.I. ;
- c) le regole e i protocolli di controllo specifici per prevenire il rischio di compimento di ciascun reato rilevante per SO.GE.MI nell’ambito di ciascuna area/attività sensibile individuata.

7 Ambiente di controllo e Protocolli “Generali”

I protocolli di controllo generali, unitamente al Codice Etico, al sistema disciplinare, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di informazione, comunicazione e formazione costituiscono l’ambiente di controllo, una componente imprescindibile del sistema di controllo interno a cui si ispira il presente Modello.

L’ambiente di controllo, insieme alle regole di comportamento e ai protocolli di controllo specifici, rappresentano poi il sistema di controllo complessivo a cui si ispira SO.GE.M.I. e il presente Modello, permettendone una sua efficace attuazione.

Fermo restando quanto sancito nel Codice Etico, parte integrante del presente Modello e quanto illustrato nella parte generale con riferimento al sistema disciplinare, agli obblighi di comunicazione, informazione e formazione, la società adotta protocolli di controllo “generali” idonei a garantire una adeguata trasparenza, tracciabilità ed efficacia nelle operazioni inerenti:

- Il sistema organizzativo
- l’infrastruttura informatica;
- Il Processo decisionale e il sistema di deleghe;
- La gestione del personale;
- La gestione delle risorse finanziarie.

Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Modello e del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Modello stesso ed il Codice Etico devono ritenersi prevalenti.

7.1 Sistema organizzativo

La Società adotta i seguenti protocolli di controllo generali idonei a garantire:

- la definizione del sistema organizzativo attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative emesse direttamente dal Presidente e dal Direttore Generale;
- la definizione di un organigramma aziendale formalizzato a tutti i livelli aziendali da cui emergano con trasparenza e chiarezza le funzioni, i ruoli e le linee di riporto;
- il periodico aggiornamento da parte della funzione risorse umane e la formalizzazione a tutti i livelli aziendali ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- la formalizzazione, in base alle deleghe di funzioni/disposizioni organizzative emanate, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, prevedendone la diffusione a tutto il personale aziendale.

7.2 Infrastruttura informatica

La Società adotta un sistema informatico coerente con la struttura organizzativa e la dimensione di business e con un adeguato livello di sicurezza al fine di prevenire il rischio di accessi non autorizzati, transazioni non autorizzate e di manipolazione delle informazioni. Sistema informatico e procedure di controllo prevedono che:

- gli accessi ai diversi ambienti siano formalmente regolamentati e opportunamente differenziati esclusivamente per le finalità di utilizzo connesse a ciascun destinatario del Modello;
- la richiesta, assegnazione, sospensione e chiusura dei profili utenti sia soggetta ad uno specifico iter di autorizzazioni;
- sia data in ogni caso adeguata informativa circa il corretto utilizzo degli user id e delle password nel rispetto del divieto assoluto di poter divulgare, cedere o condividere con altri soggetti interni e/o esterni alla Società, e quindi destinatari del Modello, le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale;

- siano identificate tutte le attività svolte con evidenza storica delle transazioni a sistema e l'utente che le ha effettuate (log delle transazioni/audit trail).
- sia verificata a campione da parte di soggetti appositamente delegati la lista delle modifiche al fine di accertare che le stesse siano state propriamente autorizzate ed inserite a sistema.
- sia preventivamente autorizzato da parte del responsabile IT l'introduzione e l'utilizzo in azienda di hardware e di applicativi software da parte dei dipendenti;
- siano svolte verifiche da parte dello stesso OdV e comunque nei limiti consentiti dalla legge, per accertare eventuali anomalie nei comportamenti dei Destinatari del Modello in merito all'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica e di internet, tenuto conto che tali strumenti possono essere utilizzati solo per le finalità connesse alla mansione svolta e mai in contrasto con le previsioni del Codice Etico

7.3 Sistema di deleghe e attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe e di attuazione delle decisioni tale per cui:

- i poteri di firma di amministratori, dipendenti o soggetti terzi sia coerente con le responsabilità assegnate;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa coerenti con le mansioni assegnate;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società e comunicati all'ODV anche in caso di modifiche e/o integrazioni;
- ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata nel rispetto delle deleghe, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito delle attività sensibili come di seguito individuate deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di una "operazione sensibile" e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento;
- fatto salvo quanto espresso al punto precedente, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'operazione e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

7.4 Gestione del personale

Per le operazioni di selezione ed assunzione del personale, la società adotta protocolli di controllo generali tali per cui:

- siano individuati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione;
- vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dalla Direzione della Società;
- le richieste di assunzione del personale in conformità al budget siano autorizzate dal Presidente o da un soggetto da quest'ultimo delegato;
- le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate dal Presidente o da altro soggetto delegato;
- ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e ad indagine di affidabilità etica secondo un processo formalizzato. L'esito del processo valutativo dei candidati e l'indagine di affidabilità etica siano formalizzati in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;
- in riferimento al punto precedente, siano richiesti ai fini dell'assunzione il certificato penale, il certificato relativo ai "carichi penali pendenti" e siano preventivamente accertati e valutati a cura della funzione che seleziona il personale i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

7.5 Gestione delle risorse finanziarie

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, La Società adotta protocolli di controllo generali tali per cui:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, e sia indicata la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- nell'impiego di risorse la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a legge e ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- siano garantite la correttezza e la completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura e chiusura di conti correnti. In ogni caso, Il responsabile dell'area garantisce un flusso di informativa all'Organismo di vigilanza in riferimento all'apertura e chiusura dei conti correnti nazionali ed esteri;
- Il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata ed in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni per ciascuna delle quali la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.

8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art 24 e 25 del Decreto)

8.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la Società individua attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commesse le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto rilevanti per SO.GE.M.I⁴¹. I processi sensibili sono individuati sulla base di una valutazione del profilo di rischio potenziale di commissione dei reati in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione⁴².

La Società ritiene sensibili dell'attuazione del Decreto, i seguenti processi /attività:

⁴¹ § 2.7 della Parte Generale del Modello

⁴² § 2.2 della parte generale del Modello (approccio metodologico e risk assessment)

a. Processi Sensibili diretti, ossia processi con attività / operazioni specifiche sottostanti a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di SO.GE.M.I. per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero sussistendo talora situazioni in cui dipendenti della società svolgano funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nello specifico, **sono individuate le seguenti attività / operazioni a rischio:**

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - affidamento appalti di "rilevanza comunitaria";
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs.81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione delle ispezioni amministrative svolte da parte di Enti della Pubblica Amministrazione e organi di controllo (Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ALS, etc).
- gestione del contenzioso anche con il tramite di consulenti esterni;
- rilevazione prezzi e formazione del bollettino;

- certificazioni peritali/di avvenuta dispersione delle merci;
- tesseramento presso i mercati e controllo ingressi

b. Processi strumentali alla commissione dei reati, dovendosi intendere quelle attività nella esecuzione delle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

Nello specifico, **sono individuate le seguenti attività / operazioni a rischio:**

- gestione delle risorse umane (politica retributiva, benefits, premi e gestione delle spese di rappresentanza);
- approvvigionamento di beni, lavori e servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipulazione contratti/accordi di fornitura) – contratti “sotto soglia”
- assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze esterne , incluso commercialisti, legali, avvocati, notai con i quali la società instaura un rapporto contrattuale in relazione alla pubblica amministrazione (ad esempio, contenziosi legali, tributari, perizie, ottenimento di licenze ed autorizzazioni);
- gestione dei flussi finanziari (processi di incasso/pagamento, riscossione)
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati);
- dazione o ricezione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni.

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

8.2 Regole di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, individuati nel § 2.9 della Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi etici della Società nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività/operazioni individuate nel precedente § 8.1, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In generale è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito delle attività sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello, di:

- effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura (incluso promesse di assunzione), tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- ricevere o indurre a pagare taluno, avvalendosi delle proprie qualità e/o dei propri poteri, denaro o altre utilità nei confronti propri o di terzi;
- compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al proprio ruolo, a seguito della dazione o della promessa di utilità nei confronti propri generando, nell'ottica del D. Lgs. 231/2001, un ingiusto beneficio in capo alla Società.
- ricevere elargizioni in denaro o in natura da terzi privati destinatari del servizio pubblico gestito dalla Società, finalizzate ad influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del servizio;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti o di partner, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale o nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- presentare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi, finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- effettuare pagamenti in contanti, se non nei limiti stabiliti dalla legge, o in natura.

8.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, così come individuate al § 8.1, i protocolli di controllo specifici prevedono, che:

- siano previste dalla Società specifiche autorizzazioni per tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti e gli organi sociali ovvero contratto di consulenza o di *partnership* per collaboratori esterni);
- tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione, siano gestite e sottoscritte solo da coloro che siano dotati di idonei poteri di rappresentanza;
- i rapporti nei confronti della P.A., ivi incluso quelli con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, devono essere gestiti dalle singole funzioni che devono garantire una adeguata tracciabilità delle singole operazioni o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio identificate al § 8.1;
- la società identifica nell'ambito di ciascun processo un "Process Owner" o *responsabile del procedimento* il quale, fermo restando quanto disposto al successivo § 8.3.1, verifica l'operazione o le pluralità di operazioni dando immediata comunicazione all'ODV di eventuali criticità e/o inadempimenti (irregolarità)⁴³ riscontrate nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- siano rispettati i principi di chiarezza, correttezza, trasparenza e completezza per tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese ad esponenti della Pubblica Amministrazione anche non Italiana e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti;

⁴³ ad esempio, irregolarità sulla corretta destinazione di fondi e/o contributi da parte dello stato o di enti comunitari

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, i rapporti di compravendita di beni e servizi⁴⁴ e gli accordi di associazione con i partner devono essere sempre definiti per iscritto, con evidenza del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione, verificati e approvati conformemente alle deleghe ricevute;
 - i compensi corrisposti ai collaboratori esterni siano conformi all'incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle eventuali tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto;
 - non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e/o l'acquisto di beni e servizi, chi autorizza e chi ne esegue il pagamento;
 - qualunque pagamento può essere effettuato solo se adeguatamente documentato e secondo le procedure aziendali. I pagamenti non possono comunque essere *cash* (se non nei limiti consentiti dalla legge) o in natura;
 - le richieste di iniziative di sponsorizzazione, erogazioni liberali ed altre attività assimilabili siano preventivamente selezionate, valutate ed autorizzate dal Direttore Generale e/o dal Presidente;
 - gli omaggi consentiti si caratterizzino sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato e soggetti ad autorizzazione da parte del Direttore Generale e/o del Presidente;
 - eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza;
- ✚ Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, in particolare *nell'ambito delle attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa* effettuate da enti pubblici oppure da incaricati di pubblico servizio ovvero da Organismi di Vigilanza, i protocolli di controllo specifici prevedono che:
- a. tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti la massima collaborazione nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici;
 - b. i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti dal "Process owner" della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa e da un soggetto di volta in volta delegato dal Direttore Generale;

⁴⁴ A maggior ragione se hanno come controparte enti pubblici, enti privati concessionari di un pubblico servizio o soggetti incaricati di pubblico servizio),

- c. i soggetti di cui al punto precedente verifichino che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e che questo venga trasmesso all'OdV. Il Process Owner informi con una nota scritta lo stesso ODV qualora, nel corso o all'esito dell'ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l'ente ispettivo.

- ✚ Per le operazioni relative alla gestione del personale, fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, si applicano i protocolli di controllo indicati al § 7.4 della parte speciale.
- ✚ Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, si applicano i protocolli di controllo indicati al § 7.5 della parte speciale.

8.3.1 “Process Owner” o Responsabile del procedimento

La Società identifica un “Process Owner” o *responsabile del procedimento* per ciascuna attività/operazione sensibile identificata al § 8.1, il quale è garante del rispetto delle regole di condotta, dei comportamenti ammessi, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione nell'ambito del proprio processo / area di attività.

Nello specifico, ciascun *Process Owner*:

- ✓ chiede informazioni e chiarimenti a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio nell'ambito della suo processo / area di riferimento;
- ✓ dà attuazione, per quanto di sua competenza, ai protocolli di controllo e prevenzione indicati nella presente Parte Speciale;
- ✓ garantisce il flusso informativo nei confronti dell'OdV tempestivamente, e quindi in avvio della procedura, per quelle operazioni che il Process Owner ritiene, per natura, complessità ed ammontare coinvolto, particolarmente a rischio. Ciò fatto salvo l'obbligo di garantire il flusso informativo all'ODV per tutte le operazioni a rischio almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta ne fa richiesta lo stesso ODV;
- ✓ informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità, anomalia o conflitto di interessi sorto nell'ambito delle operazioni a rischio e/o nei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione;
- ✓ può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Process Owner un'apposita "Scheda di Evidenza" da tenere aggiornata al fine della tracciabilità dell'operazione a rischio.

La tipologia di informazioni contenute nella scheda di evidenza per la singola operazione a rischio, nonché i parametri concernenti la natura, la complessità e i volumi coinvolti tali da classificare a "rischio" una determinata operazione, possono essere definiti in concerto o su specifica richiesta dell'ODV.

9 CRIMINALITA' ORGANIZZATA – REATI TRANSNAZIONALI (art 24 ter del Decreto – art 10 legge 146/2006)

9.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate sono individuate, presso la Società e/o soggetti terzi che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti attività/operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi le fattispecie di reato di associazione a delinquere di cui all'art. 24-ter del Decreto, anche con connotazione transnazionale, rilevanti per SO.GE.MI⁴⁵.

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - affidamento appalti di "rilevanza comunitaria";
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- rilevazione prezzi e formazione del bollettino;
- tesseramento presso i mercati e controllo ingressi;

⁴⁵ § 2.7 della Parte Generale del Modello

- certificazioni peritali/di avvenuta dispersione delle merci;
- valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi;
- assegnazione, anche indiretta, di incarichi di consulenza;
- valutazione della clientela e definizione dei limiti di credito;
- acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture;
- gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con clienti e fornitori (anticipi a fornitori, attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito);
- gestione del personale;
- donazioni ad associazioni, enti locali e statali ;
- sponsorizzazioni di eventi e di associazioni sportive;
- gestione dei flussi finanziari;

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

9.2 Regole di comportamento

Tutti i soggetti Destinatari del Modello, così come individuati al § 2.9 della Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi etici nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività sopra indicate (§ 9) al fine di prevenire il verificarsi dei reati di associazione a delinquere, anche a carattere transnazionale, rilevanti per la Società.

In particolare, è fatto divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano finalizzati ad acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;
- compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a impedire o ostacolare il libero esercizio del voto;
- dare o promettere denaro al fine di ottenere la promessa di voti;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte ad alterare la rilevazione dei prezzi e la corretta formazione del relativo bollettino;
- ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità al fine di effettuare scorrette rilevazioni dei prezzi;
- riconoscere compensi, a fornitori, consulenti, collaboratori esterni, o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, consulenti giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione “cifrata”;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”;
- eseguire donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni, enti locali o statali, sponsorizzare eventi in contrasto con le previsioni di legge e secondo quanto stabilito dalle procedure e nei principi etici a cui si ispira la Società.

9.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al § 9.1, i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni inerenti l’assegnazione delle aree di vendita, gli affidamenti, il controllo del credito, la selezione dei fornitori e dei consulenti e/o collaboratori esterni, l’approvvigionamento, gli investimenti – disinvestimenti, la partecipazione a gare di appalto a rilevanza pubblica o privata sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- i rapporti di compravendita di beni e servizi incluso le assegnazioni dei punti vendita agli operatori di mercato devono essere sempre definiti per iscritto, con evidenza del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione, verificati e approvati conformemente alle deleghe ricevute;
- le informazioni utilizzate per identificare, valutare ed acquisire operatori e fornitori devono essere classificate in base alla fonte di provenienza ed utilizzate nei limiti stabiliti dalla legge;
- i compensi corrisposti ai collaboratori esterni siano conformi all’incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in

considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle eventuali tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto;

- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e/o l'acquisto di beni e servizi , chi autorizza e chi ne esegue il pagamento;
- sia definita la modalità di controllo da parte del responsabile di funzione per accertare che ciascun servizio sia reso alla Società dal fornitore secondo quanto pattuito contrattualmente, nei tempi e nei contenuti. Di tale controllo deve essere resa tracciabilità sistematica ai fini dell'autorizzazione ai pagamenti;
- le transazioni finanziarie avvengano solo con controparti delle quali si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- siano espressamente individuati attraverso apposita delega o disposizione organizzativa (ovvero in un contratto di consulenza o di *partnership* per i collaboratori esterni) tutti coloro che effettuano la rilevazione dei prezzi e la formazione del relativo bollettino, il tesseramento e il controllo degli accessi, la certificazione peritale di avvenuta dispersione delle merci;
- qualunque anomalia riscontrata durante le operazioni classificate a rischio di compimento di reati di criminalità organizzata di cui al § 9.1 devono essere tempestivamente comunicate per iscritto all'ODV dai soggetti delegati alla suddette attività, o dai *process owner*.

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per tutte le operazioni concernenti la certificazione peritale di dispersione merci, la relativa procedura operativa deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) siano certificate disperse solo quantità di merci vidimate in entrata;
- b) sia tracciato e formalmente definito il processo di dispersione dalla fase di richiesta iniziale dell'operatore di mercato alla fase di certificazione;
- c) la certificazione può avvenire in presenza di due soggetti perito, o in alternativa un perito ed una guardia giurata;
- d) siano previste verifiche a “ sorpresa” da parte dei responsabili di funzione sulle effettive quantità di merce dispersa;

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per tutte le operazioni di concernenti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi la relativa procedura operativa deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) la selezione e la valutazione del fornitore deve individuare idonei criteri e modalità di scelta che garantiscano un processo comparativo degli offerenti, sulla base di almeno due offerte concorrenti;

- b) ogni rapporto con i fornitori sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;
- c) i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto della richiesta siano sempre preventivamente valutati dalla Direzione Generale e segnalati all'Organismo di Vigilanza. In caso di profili di anomalia nei rapporti con il fornitore o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, la commessa sia assegnata o il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione o soggetto da esso delegato;
- d) in ogni caso la Società identifica gli appalti di forniture per le quali è necessaria, superato un orizzonte temporale massimo triennale, una valutazione motivata da parte della Direzione generale in merito alla opportunità di mantenere oltre tale termine massimo il rapporto con il fornitore;
- e) fatto salvo quanto sancito al precedente punto, per tutti gli appalti inerenti la vigilanza e il controllo degli accessi è condizione necessaria la ridefinizione di una gara per garantire un adeguato turnover del prestatore di servizio. E' altresì necessario che il contratto preveda una rotazione periodica delle stesse guardie;
- f) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano previste apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello nonché l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Amministratore o soggetto da esso delegato e/o dallo stesso Organismo di Vigilanza della Società;
- g) siano previste clausole di risoluzione *ipso iure* nel caso di inadempimento contrattuale sugli obblighi di informativa o nel caso di comportamenti difforni a quanto stabilito nel presente Modello;
- i) la scelta di partner commerciali avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, ivi compresa l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/1965, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico della Società;

 Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti l'identificazione, valutazione e acquisizione

dei clienti e operatori di mercato, la gestione del credito e la concessione di affidamenti, la relativa procedura operativa deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) qualora vengano riscontrate profili di anomalia di qualunque natura nell'acquisizione del cliente, lo stesso venga acquisito solo previa espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o da soggetto da esso delegato, dandone segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- b) qualora sopravvengano profili di anomalia di qualunque natura nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o da soggetto da esso delegato, dandone segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- c) le operazioni relative alla concessione di credito siano sempre valutate preventivamente dalla Direzione Generale entro una soglia quantitativa ben definita;
- d) l'impiego di risorse finanziarie in operazioni di affidamento alla clientela sia sempre motivato e subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta anche attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne, laddove ritenuto necessario;
- e) siano effettuati controlli periodici da parte della Direzione Generale della Società sugli affidamenti in essere, anche in relazione all'esposizione aggiornata del cliente.

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per tutte le operazioni concernenti le donazioni ad enti e/o le sponsorizzazioni di eventi o associazioni sportive, la relativa procedura operativa deve necessariamente prevedere quanto segue:

- la tracciabilità del processo di informativa al Direttore Generale e/o al Presidente in merito alla natura della sponsorizzazione e alla sua opportunità per la Società;
- la formalizzazione del processo di valutazione ed affidabilità etica dell'ente che riceverà la donazione/sponsorizzazione;
- La sottoscrizione da parte dell'ente che riceverà la donazione/sponsorizzazione circa finalità ed utilizzo;

✚ Per le operazioni relative alla gestione delle risorse umane, fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, si applicano i protocolli di controllo generali indicati al § 7.4 della parte speciale.

- ✚ Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, si applicano i protocolli di controllo indicati al § 7.5 della parte speciale.

10 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art 25 bis del Decreto)

10.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la Società individua, sulla base di una valutazione del profilo di rischio potenziale di commissione di questi reati, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto, rilevanti per SO.GE.MI (par. 2.7 della parte generale):

- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni in veste di soggetto pubblico nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) - assegnazione dei punti vendita;
- rilevazione prezzi e formazione del bollettino;
- tesseramento presso i mercati e controllo ingressi;
- certificazioni peritali/di avvenuta dispersione delle merci;

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

10.2 Regole di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati al § 2.9 della Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi etici della Società, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni sopra individuate (§ 10.1), ciò al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato contro l'industria e il commercio potenzialmente perpetrabili in seno a SO.GE.M.I S.p.A.

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di :

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a favorire o sfavorire alcuni operatori presenti nei mercati;

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte ad impedire od ostacolare illegittimamente l'accesso di operatori nelle aree di mercato (anche attraverso una scorretta gestione del tesseramento e del controllo degli ingressi);
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a porre in commercio prodotti inviati alla dispersione;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte ad alterare la rilevazione dei prezzi e la corretta formazione del relativo bollettino;
- ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità (anche se a vantaggio della Società) al fine di effettuare scorrette rilevazioni dei prezzi o favorire o sfavorire taluni operatori, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- richiedere agli operatori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla prestazione svolta a loro favore.

10.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al § 10.1, i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- a) siano formalmente identificate in seno a SO.GE.MI le risorse organizzative che, nell'espletamento delle proprie funzioni, prendono parte al procedimento di assegnazione dei punti vendita. Le suddette risorse non devono avere conflitti di interesse, devono improntare il loro comportamento a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza;
- b) tutti coloro che effettuano la rilevazione dei prezzi e la formazione del relativo bollettino, l'attività di tesseramento e di controllo degli accessi e l'attività di certificazione di dispersione delle merci siano espressamente individuati da parte della Società attraverso apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti (ovvero in un contratto di consulenza o di *partnership* per i Consulenti);
- c) sia prevista una rotazione periodica delle guardia e del personale addetto al controllo degli accessi;
- d) siano previste verifica a sorpresa volte ad accertare l'assenza di interventi manuali per l'apertura a comando senza alcun controllo della sbarra dei varchi di accesso;
- e) siano previsti sistemi di rilevazione elettronica tali da garantire la tracciatura delle risorse in entrata solo per i soggetti muniti di tesserino;

- f) qualunque anomalia riscontrata durante la procedura di assegnazione dei punti vendita, rilevazione dei prezzi, accesso al mercato degli operatori e certificazione peritale devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dai soggetti delegati alla suddette attività all'ODV;

✚ Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, per le operazioni relative alla *certificazione peritale di dispersione merci*, si applicano gli stessi protocolli di controllo specifici per le fattispecie di reato di criminalità organizzata.

11 REATI SOCIETARI (Art 25 ter del Decreto)

11.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la Società individua le seguenti attività/operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto e rilevanti per SO.GE.M.I (§ 2.7, parte generale):

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci d'esercizio, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- operazioni straordinarie e operazioni che incidono sul Capitale;
- Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione dei rapporti con soci, società di revisione contabile o collegio sindacale;
- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno relativi alla società
- Gestione dei flussi finanziari

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate, in attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

11.2 Regole di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati al § 2.9 della Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi etici della Società, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni individuate al precedente § 11.1, ciò al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reati societari previsti dal Decreto e rilevanti per la Società.

In particolare, tutti i destinatari del Modello devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SO.GE.M.I SpA;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi incluso il Comune di Milano, non frappoendo alcun ostacolo⁴⁶ all'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attività di controllo da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

E' pertanto **fatto divieto**, a tutti Destinatari del Modello, di:

- alterare i dati e le informazioni destinate alla predisposizione del bilancio e/o illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla

⁴⁶L'ostacolo può avvenire anche attraverso, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi.

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;
- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o della società di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

11.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili di cui al § 11.1, i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- la formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori della Società siano disciplinate in conformità ai principi e alle prescrizioni previste dalla legge, dall’atto costitutivo e dal presente Modello;

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni sia sempre documentata e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- il sistema di deleghe e dei poteri di firma di amministratori, dipendenti o soggetti terzi sia coerente con le responsabilità assegnate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti punti, in particolare per le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa, la società adotta procedure contabili idonee a garantire che:

- a) le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza. A tal riguardo è prevista la sottoscrizione, da parte del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
- b) la bozza di bilancio, i documenti contabili di supporto e la relazione della Società di revisione siano sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alle attività che tale Organo è chiamato a svolgere in merito al progetto di bilancio;
- c) ci sia la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o la dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- d) la formulazione di richieste ingiustificate di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati, venga tempestivamente comunicata all'OdV da chiunque ne sia a conoscenza;
- e) sia tempestiva la comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

- ✚ Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, per la rappresentazione dell'attività di impresa nell'ambito di operazioni straordinarie o di operazioni che incidono sul capitale sociale, i protocolli di controllo specifici prevedono che:
- ogni operazione sia sottoposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - sia garantita adeguata tracciabilità con idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
 - la società di revisione e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Amministrazione verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - sia sempre data preventiva informativa all'Organismo di Vigilanza dello stato di avanzamento delle operazioni straordinarie ivi incluso la documentazione e i mandati conferiti a terzi per il supporto dell'operazione (intermediari, consulenti, avvocati, società di revisione, non potendo opporre all'ODV alcun obbligo di riservatezza);
 - siano comunicate da parte del Direttore Generale e/o del Presidente eventuali anomalie emerse nelle varie fasi inerenti l'operazione;
- ✚ Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, per i rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione, i protocolli di controllo prevedono che:
- a) la funzione Amministrazione sia responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione;
 - b) il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - c) le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e della società di revisione, siano documentate a cura del responsabile di funzione;
 - d) tutti i documenti relativi ad operazioni e/o argomenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione o

comunque relativi ad operazioni sulle quali il Collegio debba esprimere un parere, siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

- e) sia garantito al Collegio Sindacale e alla società di revisione il libero accesso ai documenti e alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico;
- f) siano previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, la società di revisione per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti ed in merito alle tematiche inerenti le scritture contabili, il bilancio d'esercizio e il sistema di controllo;
- g) siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società di revisione;

✚ Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, per le operazioni relative alla gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa, i protocolli di controllo prevedono che:

- a) chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantire la riservatezza e la completezza dell'informazione;
- b) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza; siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi, che garantiscano l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati.

✚ Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, valgono i protocolli di controllo generali che caratterizzano l'ambiente di controllo di SO.GE.MI Spa indicati al § 7.5 della parte speciale.

12 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di tutti i settori di attività di SO.GE.MI spa e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti della Società, sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a

cui la Società affida lavori in appalto e/o in sub appalto, sono individuati:

- a) fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, intesi come la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore idoneo a causare un danno;
- b) i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, intesi come la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore di rischio, alla cui prevenzione ed eliminazione la Società è tenuta per legge o per regolamenti interni;
- c) fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori che dipendono dalla corretta implementazione di misure organizzative, di gestione e di controllo presso tutti i settori di attività della Società e delle unità produttive

a) fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori

1. *aree di transito-cantieri mobili e/o temporanei*
2. *gestione in sicurezza degli appalti*
3. *spazi di lavoro, scale,*
4. *macchine/attrezzature di lavoro*
5. *attrezzi manuali*
6. *manipolazione manuale di oggetti*
7. *immagazzinamento di oggetti*
8. *impianti elettrici*
9. *apparecchi a pressione*
10. *reti e apparecchi distribuzione gas*
11. *apparecchi di sollevamento*
12. *mezzi di trasporto*
13. *rischi di incendio ed esplosione*
14. *rischi per la presenza di esplosivi*
15. *rischi chimici per la sicurezza*

b) fattori di rischio per la salute dei lavoratori

1. *esposizione ad agenti chimico-fisici-biologici*
2. *esposizione ad agenti cancerogeni*
3. *esposizione ad agenti biologici*
4. *ventilazione industriale*
5. *climatizzazione locali di lavoro*
6. *esposizione al rumore*
7. *esposizione a vibrazioni*
8. *microclima termico*
9. *esposizione a radiazioni non ionizzanti*
10. *illuminazione*

11. *carico di lavoro fisico – movimentazione manuale dei carichi*
12. *carico di lavoro mentale*
13. *lavoro ai videoterminali*

c) fattori di rischio organizzativi e gestionali

1. *organizzazione del lavoro*
2. *compiti, funzioni e responsabilità*
3. *analisi, pianificazione e controllo*
4. *valutazione dei rischi e piani di prevenzione*
5. *Vigilanza sulla corretta implementazione delle procedure*
6. *formazione*
7. *informazione*
8. *partecipazione*
9. *norme e procedimenti di lavoro*
10. *manutenzione e collaudi*
11. *dispositivi di protezione individuale - dpi*
12. *emergenza, pronto soccorso*
13. *sorveglianza sanitaria*
14. *fattori psico-sociali*
15. *lavoro notturno*

12.2 Sistema di deleghe

La Società adotta una struttura organizzativa e un sistema di deleghe e procure specifico in materia di sicurezza, tale per cui:

- a) Il datore di lavoro viene specificatamente individuato in seno al Consiglio di Amministrazione attraverso apposita delibera che sancisce i poteri di spesa e di organizzazione ai fini della sicurezza;
- b) Il sistema di deleghe viene definito coerentemente alla struttura organizzativa ed operativa di SO.GE.MI al fine di garantire il presidio da parte di Dirigenti e preposti che abbiano l'effettiva conoscenza e competenza nell'ambito di specifiche aree;
- c) i ruoli sono formalmente definiti e delimitati per ciascun soggetto/funzione, con una completa descrizione dei compiti dei relativi poteri e responsabilità.

12.3 Regole di comportamento

Tutti i soggetti Destinatari del Modello, come individuati nel § 2.9 della Parte Generale, nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività espletate nell'ambito di ogni "unità produttiva", adottano regole di comportamento conformi a quanto stabilito dal D.lgs 81/2008, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In linea generale, la società:

- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione ;
- adotta gli standard tecnico-strutturali di legge nell'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- adotta le attrezzature conformi al titolo terzo del D.lgs 81/2008 con specifico riferimento ai dipendenti che operano nell'area di business;
- riduce i rischi alla fonte;
- sostituisce ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetta i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- adotta misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto alle misure di protezione individuale;
- riduce al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- allontana il lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

Nello specifico, è fatto divieto di:

- omettere la valutazione dei rischi (anche in relazione alle interferenze);
- non attuare le misure di prevenzione previste;
- utilizzare i macchinari con modalità diverse da quelle previste dai manuali di istruzione con espresso perentorio divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare lavoratori non in regola o, comunque, non adeguatamente formati (medesimo divieto deve essere imposto agli appaltatori della Società);
- selezionare appaltatori che non garantiscano adeguati standard di sicurezza anche rispetto ai propri dipendenti;
- individuare o nominare soggetti rilevanti per la gestione del sistema di sicurezza che non siano adeguatamente formati o che, ove richiesti, non soddisfino i requisiti di Legge.

12.4 Protocolli di controllo specifici

Il Datore di lavoro della Società adotta un Regolamento interno ai fini della gestione in sicurezza delle unità produttive e degli appalti, curandone e garantendone il costante aggiornamento.

Le proposte di modifica e di aggiornamento del Regolamento devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza che può esprimere parere vincolante e darne comunicazione, ove ritenuto necessario, al Consiglio di Amministrazione.

- ✚ Il Regolamento contiene, in riferimento ai fattori di rischio di cui alla presente parte speciale, almeno:
- la definizione delle aree di attività e delle unità produttive della Società in cui sono individuati fattori di rischio;
 - la definizione degli uffici e delle unità organizzative, nonché i ruoli e le responsabilità, dei soggetti preposti all'individuazione dei fattori di rischio, all'attuazione, all'aggiornamento e ai controlli sulle procedure di prevenzione dei fattori di rischio, o di fasi di tali attività;
 - la definizione delle misure e dei processi strumentali alla prevenzione dei fattori di rischio⁴⁷.
- ✚ Il Regolamento, in relazione alle aree e ai fattori a rischio individuati prevede, tra gli altri, specifiche misure idonee a garantire:
- a. che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - b. Il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 - c. L'adozione di adeguate norme igieniche;
 - d. La protezione collettiva ed individuale;
 - e. L'adozione di protocolli di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - f. L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - g. La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - h. L'adeguata informazione – comunicazione ai lavoratori ovvero ai loro

⁴⁷ I soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro dispongono del tempo, delle risorse e dei mezzi necessari per il corretto esercizio delle proprie funzioni. Le misure in oggetto non comportano oneri finanziari per i lavoratori.

rappresentanti per tutto quanto attiene la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

- i. L'adeguata informazione – comunicazione ai lavoratori l'adeguata informazione ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti per le questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

✚ Il Regolamento prevede altresì specifiche attività e/o procedure volte a garantire:

- a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- b. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c. l'aggiornamento dei Documenti e delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- d. la predisposizione di meccanismi di archiviazione dei documenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza da parte di soggetti propriamente autorizzati in base alle norme interne;

✚ Il Regolamento prevede la predisposizione di meccanismi di informativa, comunicazione e formazione ai lavoratori, tali per cui, la Direzione del personale, sulla base delle indicazioni ricevute dal Datore di lavoro o da soggetto da esso delegato:

- a) definisce un piano di informativa ai lavoratori e di attività mirate alla formazione periodica dei lavoratori e dei loro rappresentanti secondo quanto disposto dagli art 36, 37 del D.LGS 81/2008;
- b) procede all'individuazione di una risorsa specifica a cui affidare l'attività di addestramento dei lavoratori e dei rappresentanti secondo quanto disposto dall'art 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

✚ Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti precedenti, con riferimento alla gestione degli appalti e degli adempimenti previsti per i cantieri temporanei o mobili dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., le norme e le procedure aziendali:

- a) individuano le funzioni responsabili della valutazione circa la necessità di eseguire un appalto secondo le regole previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

- b) prevedono la verifica dei requisiti professionali e/o di Legge in capo ai soggetti rilevanti (ad es.: committente, responsabile dei lavori, addetto ai lavori, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in fase di esecuzione, ecc.);
- c) prevedono la valutazione dei documenti rilevanti (ad es.: piani di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e piani operativi di sicurezza);
- d) definiscono standard contrattuali conformi alle previsioni di legge;
- e) definiscono le modalità di gestione dei sub-appalti;
- f) definiscono l'obbligo di verifica della regolarità contributiva delle imprese esecutrici;
- g) prevedono la valutazione dei costi della sicurezza nei contratti stipulati con le imprese esecutrici;
- h) prevedono la verifica circa le competenze tecniche e professionali degli appaltatori con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza e di regolarità contributiva.

 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, la Società predispone meccanismi di vigilanza specifica sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali, tale per cui:

- a) l'Organismo di vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati preventivamente dallo stesso Organismo, affinché effettuino ispezioni⁴⁸ volte ad ottenere formale valutazione;
- b) le ispezioni di cui al punto precedente siano volte a verificare:
 - I. la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia, con particolare riferimento alle attività operative svolte presso le aree di mercato direttamente da personale della Società o da terzi in appalto/subappalto;
 - II. la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa, nonché al presente Modello;
 - III. i risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni ai fini dell'eventuale

⁴⁸ Le ispezioni sono condotte con modalità a "sorpresa" secondo gli indirizzi dello stesso Organismo.

aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

13 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art 25 – *Octies del Decreto*)

13.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di attività finanziarie o di acquisto o cessione di beni che potenzialmente possano avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita sono individuate, presso SO.GE.M.I SpA le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*octies* e rilevanti per la Società⁴⁹:

- approvvigionamento di beni, lavori e servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipulazione contratti/accordi di fornitura) – contratti “sotto soglia”;
- valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi;
- assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze esterne;
- gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con clienti e fornitori (anticipi a fornitori, condizioni di pagamento e d'incasso), attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito;
- operazioni straordinarie;
- Gestione dei flussi finanziari;

13.2 Regole di comportamento

Tutti i soggetti Destinatari del Modello, così come individuati al § 2.9 della Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi etici della Società nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività identificate al § 13.1, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di beni denaro o altra utilità di provenienza illecita, rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare, è fatto divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a ricevere o trasferire beni o somme di denaro di provenienza delittuosa;

⁴⁹ così come identificati al paragrafo 2.7, parte generale del presente Modello

- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- effettuare pagamenti su conti di soggetti diversi da quelli del fornitore la cui prestazione deve essere retribuita;
- disporre pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore o del luogo ove la prestazione è stata fornita;
- effettuare pagamenti su conti cifrati;
- ricevere pagamenti da soggetti diversi dai clienti (o comunque dagli obbligati nei confronti della società);
- aprire conti correnti bancari cifrati o con intestazioni fittizie;
- acquistare beni o servizi a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato;
- disporre o ricevere pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge .
- omettere informazioni su clienti, fornitori, operatori giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- utilizzare informazioni su clienti, fornitori, operatori acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";

13.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al § 13.1, si applicano gli stessi protocolli di controllo specifici inerenti la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata di cui al § 9.2 e, relativamente alle operazioni di natura straordinaria, si applicano gli stessi protocolli di controllo per la prevenzione dei reati societari, di cui al § 11.2 delle presente parte speciale.

Ciò premesso, le procedure operative devono necessariamente prevedere che:

- a) siano formalmente definiti in seno alla direzione amministrazione i criteri per accertare i prezzi di beni e servizi significativamente inferiori o

superiori a quelli di mercato. La procedura operativa deve prevedere l'immediata comunicazione al Presidente e all'OdV e l'eventuale acquisto può avvenire solo previa autorizzazione del Direttore Generale e/o del Presidente o di altro soggetto secondo i poteri conferiti e in seguito a verifica formalizzata della provenienza del bene/servizio;

- b) nel caso in cui venga disposto un pagamento in contanti per importo superiore a € 100, lo stesso dovrà essere espressamente autorizzato da soggetto appositamente autorizzato;
- c) deve essere tenuta traccia degli incassi in contanti e le somme corrispondenti devono essere versate su conto corrente bancario prima di essere riutilizzate;
- d) nel caso in cui debba precedersi ad un incasso in contanti superiore ai 100 €, dovrà essere tenuta traccia del soggetto che ha disposto il pagamento.

14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

14.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art 6 del Decreto, viene individuata quale attività a rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 – *decies* del Decreto, la gestione dei rapporti con soggetti aziendali⁵⁰ coinvolti in procedimenti giudiziari, anche laddove non direttamente collegabili alla Società.

14.2 Regole di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nella gestione dei rapporti con soggetti aziendali (amministratori, sindaci, membri dell'OdV, dipendenti, consulenti, etc..) coinvolti in procedimenti giudiziari, ciò al fine di prevenire il rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25–*decies* del Decreto.

In generale, il rispetto dei principi etici a cui si ispira il Modello impone a tutti i Destinatari a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere all'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello, così come individuati al § 2.9 della Parte Generale, di :

⁵⁰ in generale qualunque destinatario del Modello

- offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società⁵¹ al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima. In tali circostanze deve essere data immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- di contro, ciascun Destinatario non può accettare denaro od altra utilità anche per mezzo di consulenti/professionisti della Società medesima. In tali circostanze, il destinatario deve dare immediata comunicazione all'Organismo di vigilanza, anche nel caso di violenza o minaccia ricevuta volta ad indurre il soggetto a non rendere le dichiarazioni o a renderle mendaci.

14.3 Protocolli di controllo specifici |

Per la gestione dei rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari e nell'ambito dei quali possono instaurarsi comportamenti illeciti di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, la Società adotta protocolli di controllo specifici che prevedono obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di vigilanza e attività di presidio da parte di quest'ultimo nell'ambito delle aree dove il procedimento si è instaurato.

I protocolli di controllo specifico prevedono che:

- tutti i destinatari devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li vede coinvolti in riferimento all'attività lavorativa svolta o comunque ad essa riconducibile;
- L'Organismo di Vigilanza implementa attività di presidio volte ad acquisire la piena conoscenza del procedimento anche attraverso la partecipazione alle riunioni e l'acquisizione delle informative inerenti i consulenti esterni/legali che supportano il soggetto nell'ambito del procedimento.

15 REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto)

15.1 Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di attività che possono comportare un evento dannoso per la salute delle persone e/o un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente, sono individuate, presso la Società e/o soggetti terzi che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti

⁵¹ Oppure a coloro chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento in cui è coinvolta la Società

operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto⁵²:

- valutazione, qualifica e selezione di fornitori in riferimento alla gestione dei rifiuti, alle analisi tecniche di laboratorio e al controllo sugli impianti;
- attuazione e gestione degli adempimenti autorizzativi per gli scarichi industriali afferenti le aree di mercato ai piazzali di parcheggio e ai piazzali delle aree sensibili (piattaforma ecologica, officina manutenzione mezzi, locali frigorifero);
- attività inerenti il campionamento e l'analisi per la verifica del mantenimento dei livelli soglia per lo scarico nelle reti fognarie;
- produzione di rifiuti e di sostanze pericolose e/o tossiche inquinanti nell'ambito delle aree di mercato, piazzali, unità e sedi operative;
- gestione della piattaforma ecologica ed attuazione degli adempimenti legislativi;
- gestione e tracciabilità dei rifiuti, ivi incluso l'attività di differenziazione, da parte di terzi soggetti affidati in appalto/subappalto;
- gestione degli impianti di riscaldamento e di refrigerazione e attuazione degli adempimenti autorizzativi in merito all'utilizzo e controllo delle sostanze ozono lesive;
- gestione delle centrali termiche ed attuazione degli adempimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;
- attività di bonifica e gestione delle emergenze ambientali;

15.2 Regole di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività/operazioni sensibili così come identificate al § 15.1, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia ambientale, rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello, così come individuati al § 2.9 della parte generale, di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell'ambiente; In quest'ottica, La Società ed i soggetti terzi a cui viene affidata l'attività operativa dovranno operare nel pieno rispetto

⁵² Nei limiti delle fattispecie ritenuti rilevanti per SOGEMI (§ 2.7 parte generale)

e nell'osservanza delle regole igienico– sanitarie previste a tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente nonché a presidio della salute dell'uomo;

- svolgere le proprie attività con interferenze derivanti da rumori, odori od altre propagazioni che risultino eccedenti rispetto alla normale tollerabilità o vincoli normativi;
- disperdere o sversare nell'ambiente in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta e il conferimento, i rifiuti di ogni genere, da quelli derivanti dalle attività di ufficio, da apparati elettrici ed elettronici, impianti di riscaldamento e refrigerazione, a quelli prodotti durante le operazioni nelle aree di mercato, ivi incluso lubrificanti e carburanti di mezzi ed impianti utilizzati nelle aree di mercato, nei piazzali e nei parcheggi;
- procedere ad operazioni di scarico di acque reflue in assenza di autorizzazioni, disperdere o sversare nel suolo e nel sottosuolo rifiuti pericolosi e/o tossici o comunque in violazione della normativa esistente;
- gestire i rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o comunque in violazione della normativa esistente; procedere ad operazioni di miscelazione dei rifiuti in violazione delle prescrizioni normative;
- utilizzare impianti, apparecchiature e centrali termiche in violazione delle disposizioni normative in materia di sostanze ozono lesive ed emissioni in atmosfera.

15.3 Protocolli di controllo specifici

Per tutte le attività/operazioni sensibili al compimento di reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto e individuate al § 15.1,i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- la selezione e la qualifica dei fornitori deve avvenire⁵³ in ragione dell'adozione di un programma di rispetto ambientale e previa verifica delle necessarie competenze, sia per le attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto di rifiuti sia nel caso di analisi tecniche di laboratorio e per il controllo su impianti di refrigerazione e centrali termiche;
- l'affidamento a terzi soggetti per la gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) è possibile solo ad imprese munite di apposite autorizzazioni; tali imprese dovranno essere sottoposte ad un costante aggiornamento del loro "status" sia attraverso un monitoraggio delle attività eseguite sia attraverso la consultazione all'albo nazionale dei gestori ambientali;
- la Direzione tecnica della Società proceda ad una analisi puntuale degli impatti ambientali nell'ambito di ciascuna area di attività (mercati, piazzali, ed

⁵³ fermo restando quanto sancito nelle procedure di qualifica di cui al § 9.3 della presente parte speciale

unità operativa e di direzione, impianti di refrigerazione, centrali termiche), al fine di sancire i relativi adempimenti legislativi e procedere alla formalizzazione di una mappa delle autorizzazioni, delle eventuali prescrizioni e delle date di scadenza e conseguentemente di richiesta rinnovo;

- La mappa di cui al punto precedente venga aggiornata a cura della Direzione Tecnica della Società in base a modifiche intervenute nelle aree operative e/o di mercato, negli impianti, nelle centrali termiche tali da mutare il profilo di rischio ambientale e le autorizzazioni necessarie;
- siano sottoposte a verifica formale le prescrizioni contenute nelle varie autorizzazioni agli scarichi di reflui industriali, alle emissioni in atmosfera e comunque in riferimento a qualunque aree che dovesse prevedere prescrizioni/limitazioni ambientali;
- Il processo di caratterizzazione di base dei rifiuti sia svolto mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso, determinando l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di conferimento;

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per le operazioni concernenti **lo scarico di reflui industriali e la gestione delle relative autorizzazioni**, i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- la direzione tecnica emetta al Presidente della Società e all'Organismo di vigilanza il parere motivato e circostanziato in merito a qualunque iniziativa di declassamento a scarichi assimilabili a domestico;
- sia formalizzata e tracciata la metodologia di trattamento delle acque per l'abbattimento di BOD e COD e siano espletati controlli a campione per le operazioni di trattamento fisico dei reflui industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura, laddove tali vincoli siano prescritti. Eventuali disallineamenti rispetto alle prescrizioni siano comunicati tempestivamente al Presidente e all'Organismo di Vigilanza della Società;
- sia formalmente definito e attuato il programma di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali in riferimento ai mercati e le aree sensibili;
- Siano predisposti i pozzetti di campionamento per le attività di verifica periodica anche nelle aree afferenti la piattaforma ecologica e l'officina manutenzione mezzi.
- sia data immediata informativa al Presidente e all'Organismo di vigilanza in merito alla presenza di sostanze tossiche e alle azioni da intraprendere per il corretto smaltimento;

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per le operazioni di carattere significativo concernenti la **produzione dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica**, i protocolli di controllo specifici prevedono:

- l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto presso laboratori qualificati ed accreditati. Ciò sempre nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, e comunque ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità;
- Il controllo giornaliero sulla corretta asportazione della frazione umida dei rifiuti al fine di evitare il rischio di decomposizione fisiologica;
- Il controllo a campione in riferimento agli scarti del mercato ittico e avicunicolo e sullo stato della merce soggetta a processo di dispersione secondo i protocolli di controllo definiti al § della presente parte speciale;
- Un servizio di ronda continuativo nella fascia oraria di operatività dei mercati con l'ausilio della polizia locale di Milano ed il personale Sogemi, nell'ambito di piazzali/parcheggio e aree dismesse per dissuadere nel tempo i soggetti che abbandonano i rifiuti provenienti dall'esterno;
- misure tecniche afferenti la copertura della fossa della piattaforma ecologica al fine di minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
- la comunicazione immediata al Presidente e all'Organismo di vigilanza in merito al trattamento di rifiuti liquidi tossici quali il percolato nella sua fase iniziale.

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti punti, per tutte le operazioni di carattere significativo **concernenti la gestione ed il trasporto dei rifiuti da parte di terzi soggetti affidati in appalto/subappalto**, i protocolli di controllo specifici prevedono:

- la verifica sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dall'area di mercato;
- il controllo a campione, opportunamente documentato, da parte di personale Sogemi sui siti di conferimento e di smaltimento della frazione umida dichiarati nel formulario;
- verifiche a campione, con cadenze periodiche, in riferimento alla differenziazione dei rifiuti conferiti nell'area ecologica in base ad un piano operativo progressivo, qualitativo e quantitativo, concordato con l'appaltatrice.
- l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni di tutti i soggetti affidati per le attività inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento, con particolare riferimento alla data di validità delle autorizzazioni, quantità e

tipologia dei rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, la localizzazione dell'impianto di smaltimento, il metodo di trattamento o recupero, la data di validità delle autorizzazione dei mezzi che trasportano i rifiuti, la tipologia e la targa del mezzo e i codici CER autorizzati;

- la verifica dell'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario controfirmato, datato ed identificato con numero progressivo;
- la verifica, a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sulla corretta compilazione della scheda Sistri – Area registro cronologico, scheda Sistri – Area movimentazione, con verifica dell'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri.

 Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per le operazioni afferenti **gli impianti condizionamento e di refrigerazione e gli adempimenti legislativi**, i protocolli di controllo specifico prevedono:

- la mappatura di tutti gli impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando il tipo di sostanza utilizzata e che le stesse siano utilizzate nel rispetto della normativa vigente;
- Per gli impianti che utilizzano sostanze ozono lesive non consentite, la sostituzione con sostanze utilizzate attraverso l'ausilio di ditte specializzate;
- La verifica periodica della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione di apparecchiature e impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire e registrare nel libretto di impianto, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli;
- Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;

 Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per le operazioni afferenti **la gestione delle centrali termiche e l'attuazione degli adempimenti**

legislativi in riferimento alle emissioni in atmosfera, i protocolli di controllo specifico prevedono:

- la mappatura di tutti gli impianti e le centrali termiche che possono comportare l'emissione in atmosfera, verificando, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- le verifiche periodiche sul controllo della combustione da parte della Provincia di Milano e/o da parte di altri soggetti qualificati;
- l'ottenimento delle relative certificazioni e dei libretti di omologazione e controllo periodico ex ISPESL delle centrali termiche;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni, attuando le disposizioni previste;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale delle centrali termiche;

✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, per le operazioni di **bonifica dei siti e di gestione delle emergenze ambientali**, la Società:

- predispone un programma di bonifica dell'amianto in accordo con la prescrizioni normative, monitorando periodicamente lo stato di avanzamento, Eventuali disallineamenti rispetto al programma sono tempestivamente comunicati dal RSPP e/o dalla Direzione tecnica al Presidente o suo delegato e all'Organismo di Vigilanza;
- predispone una procedura che recepisca le seguenti prescrizioni:
 - a. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare qualunque delle aree di attività di SOGEMI, il responsabile dell'area da comunicazione tempestiva al RSPP e/o alla Direzione tecnica che sospendono immediatamente l'operatività provvedendo alla messa in sicurezza dell'area e dando comunicazione al Presidente o suo delegato e all'Organismo di Vigilanza;
 - b. In caso di accettata presenza di contaminazione o inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, entro 24 ore successive all'evento, la Società deve definire in concerto con l'ente preposto o altro soggetto preventivamente interpellato le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, la verifica nonché il successivo piano di gestione degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti,

provvedendo a comunicare alle autorità preposte secondo la normativa vigente.

- ✚ Fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, è prevista la predisposizione di meccanismi di vigilanza generale sulla corretta attuazione della normativa in materia ambientale e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali, tale per cui:
- a. l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo apposita procedura, preventivamente approvata dall'Organismo stesso, affinché effettuino ispezioni volte ad ottenere formale valutazione;
 - b. le ispezioni di cui al punto precedente siano volte a verificare:
 - la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi in materia ambientale;
 - la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa, nonché al presente Modello.

Le ispezioni effettuate attraverso l'ausilio di consulenti esterni specialisti in materia ambientale sono condotte con modalità a "sorpresa" secondo gli indirizzi dello stesso Organismo.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.

15.4 Reati introdotti dalla l. n. 68/2015

Con l'entrata in vigore della legge n. 68/2015 sono entrati in vigore una serie di nuovi illeciti il cui compimento dà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito.

Nello specifico si tratta dei reati di:

- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Traffico ed abbandono materiale ad altra radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.)

Queste norme comportano, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate “a rischio” e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

15.5 Processi Sensibili

Sono stati individuati i seguenti processi sensibili

- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose previste dal Testo Unico Ambientale (TUA) in mancanza di autorizzazione o in violazione dei limiti prescritti dall'autorizzazione esistente;
- apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal TUA;
- smaltimento dei rifiuti pericolosi (filtri olio, apparecchiature dismesse, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- emissione in atmosfera effettuati in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
- apertura di nuovi punti di emissioni in atmosfera senza la necessaria autorizzazione;

- scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di dilavamento in violazione della disciplina regionale;
- miscelazione dei rifiuti;
- accesso agli insediamenti produttivi da parte dei soggetti incaricati al controllo;
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
- scarichi idrici che possono causare la distruzione di habitat all'interno di siti protetti;
- scarichi al suolo, nelle acque superficiali e nel sottosuolo di acque reflue contenenti sostanze pericolose e altri materiali utilizzati e prodotti nel corso dell'attività aziendale;
- scarichi idrici ed emissioni atmosferiche che possono causare l'uccisione, la distruzione, di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
- utilizzo in stabilimento di apparecchi (condizionatori aria, essiccatori) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono.

15.6 Principi generali di comportamento

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente in conformità:

- alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i, alle leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- alle regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- a quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, e altre disposizioni emesse da SO.GE.MI. S.p.A.;
- al presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili delle Direzioni a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità disponga di una struttura organizzativa adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili devono:

- assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- valutare su base almeno annuale che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti;
- valutare su base almeno annuale il corretto funzionamento dei presidi tecnici;
- comunicare senza indugio al Direttore Generale e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da SOGEMI per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

15.7 Regole di condotta

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Per prevenire il reato di Inquinamento ambientale e gli altri reati presupposto della responsabilità amministrativa che riguardano le fattispecie di inquinamento idrico, atmosferico, del suolo e del sottosuolo sono stati definiti i seguenti presidi procedurali specifici.

Inquinamento ambientale

Per la parte relativa all'inquinamento idrico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

A tal fine, la Società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili:

- ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- a realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- ad attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle eventuali autorizzazioni ambientali;
- a rispettare le disposizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato;
- a interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- a effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- a documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- ad adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di SO.GE.MI. S.p.A. (compresi consulenti esterni) di:

- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A

dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;

- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
- omettere di effettuare i controlli previsti dall'Autorizzazione integrata ambientale;
- alterare, manipolare i dati che risultano dai controlli effettuati sulle emissioni in acqua al fine di rientrare nei parametri previsti dall'autorizzazione ambientale;
- svolgere le analisi con una periodicità inferiore a quella prevista dall'autorizzazione ambientale;
- adottare metodi di campionamento diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione;
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
- alterare o manipolare le informazioni inviate all'autorità competente oppure omettere l'invio di informazioni previste dall'autorizzazione ambientale per le emissioni in acqua;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;
- rifiutarsi di esibire i documenti richiesti nel corso di un controllo svolto dall'Autorità competente.

Contaminazione del suolo

Per il controllo di eventuali contaminazioni del suolo è previsto l'obbligo di:

- effettuare ricognizioni periodiche del sistema di raccolta delle acque piovane presenti nei piazzali dei siti produttivi ed amministrativi al fine di assicurarne la funzionalità d'uso e ridurre il rischio di contaminazioni del suolo;
- assicurarsi attraverso un piano di controllo che gli impianti di depurazione industriale siano regolarmente mantenuti;

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle altre prescrizioni ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari per far fronte allo sversamento accidentale di prodotti.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di SO.GE.MI. S.p.A. (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- miscelare i rifiuti.

Disastro ambientale

Per assicurare un controllo adeguato per prevenire il rischio del manifestarsi del reato di Disastro ambientale è previsto l'obbligo per la Società di:

- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle eventuali autorizzazioni ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello

16 Delitto di autoriciclaggio

16.1 Fattispecie di reato

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la "Legge"), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Il testo del nuovo art. 648-ter.1 è il seguente:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

16.2 Processi Sensibili

Nella valutazione dei rischi di commissione del reato di autoriciclaggio, occorre tener conto del fatto che la commissione dello stesso necessita di due distinti elementi:

1. la commissione di (o concorso in) un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, beni o altre utilità);
2. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista
 - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
 - in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa

I processi identificati come a rischio di commissione reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment.

Per l'analisi dei rischi, si è proceduto all'identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per la Società, sulla base del settore di appartenenza e delle modalità organizzative e operative attraverso cui l'Ente persegue i propri obiettivi.

A tal proposito si evidenzia che l'elenco dei delitti non colposi attraverso i quali un'azienda potrebbe generare delle provviste illecite è particolarmente ampio. Alcuni di questi delitti coincidono con quelli analizzati nelle altre parti del Modello 231 e, pertanto, costituiscono già aree sensibili ai fini del reato di autoriciclaggio le attività a rischio riportate nelle altre parti speciali del presente documento.

Conseguentemente i protocolli previsti nella parte generale e in quelle speciali del Modello 231 adottato da SO.GE.M.I. S.p.A. devono essere considerati anche quali componenti del sistema di controllo preventivo adottato dall'azienda al fine di ridurre la probabilità di accadimento dei reati presupposto dell'autoriciclaggio.

Ancorché la Circolare n. 19867/2015 di Confindustria sollevi dei dubbi sulla rilevanza in termini di "rischio 231" dei reati tributari, nonché di qualunque altro delitto non colposo non ricompreso all'interno del catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, come presupposto dell'autoriciclaggio, l'esistenza di opinioni contrarie in dottrina, l'attuale assenza di pronunce giurisprudenziali chiarificatrici e la volontà della società di ridurre i rischi di compliance, hanno portato ad assumere un atteggiamento prudentiale sì da includere nell'analisi delle aree a rischio, in via cautelativa, le diverse fattispecie dei reati tributari.

Prendendo spunto, infatti, dalla Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria (Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2013), nell'aggiornamento del Modello 231 di SO.GE.M.I. S.p.A. sono state analizzate, le diverse tipologie di reati tributari come definiti dal D.Lgs. 74/2000, al fine di identificare le operazioni a maggior rischio, che potrebbero dar luogo al reato di autoriciclaggio.

E' opportuno precisare, inoltre, che non tutti i reati tributari danno luogo ad un rischio di autoriciclaggio. Peraltro, come indicato, l'autoriciclaggio si perfeziona solo laddove (i) tramite un delitto si accumulino denaro, beni o altre utilità, (ii) gli stessi siano reinvestiti e (iii) si siano dispiegati ostacoli concreti all'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, le attività a rischio per i reati fiscali sono state individuate a seguito delle interviste svolte con il personale della società e tramite l'analisi della documentazione acquisita dall'OdV.

Di seguito si riporta per le diverse tipologie di reati fiscali che potrebbero dar luogo

a fenomeni di autoriciclaggio, i processi gestionali che presentano un profilo di rischio e per ognuno di essi si indica il livello di esposizione al rischio.

Per il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti” sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

Ciclo passivo – Fatturazione da parte di fornitori di beni non rientranti in Paesi Black list

Ciclo passivo – Fatturazione da parte di fornitori di beni rientranti in Paesi Black list

Ciclo passivo – Fatturazione da parte di fornitori di servizi non rientranti in Paesi Black list

Ciclo passivo – Fatturazione da parte di fornitori di servizi rientranti in Paesi Black list

Il reato potrebbe essere attuato mediante la registrazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o per un diverso ammontare rispetto a quello effettivo per evadere imposte sui redditi o l'Iva.

Per il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, si è ritenuto che SO.GE.M.I. S.p.A. compia solo sporadicamente ed eccezionalmente operazioni di vendita di beni (a Paesi non black list o a Paesi black list) e dunque che, potendo il reato essere attuato mediante operazioni di vendita compiute senza l'emissione di fatture e in assenza di altra documentazione prevista per legge, il rischio sia minimo. Analogamente vale per il reato di “Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”.

Per il reato di “Dichiarazione infedele” il processo maggiormente a rischio è la predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette

Il rischio consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette o all'IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi, per ridurre l'imponibile al fine di evadere tali imposte.

Per il reato di “Dichiarazione omessa” il processo a rischio è il medesimo: la predisposizione della dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette.

Il rischio consiste nella mancata presentazione, essendovi obbligato, di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA.

Per il reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” il processo di rischio è quello della archiviazione documenti contabili, e il rischio consiste nell'occultamento o distruzione di scritture o documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Secondo un approccio prudenziale, costituiscono, inoltre, aree sensibili, quelle operazioni che danno luogo a qualsiasi impiego del denaro, beni o altra utilità (di provenienza illecita) quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni e servizi, il pagamento del personale, il pagamento di imposte e tasse e, più in generale, altre

forme di impiego delle liquidità I protocolli che disciplinano le modalità di gestione di queste operazioni sono descritte in altre parti del Modello (attività di supporto per reati verso la PA e corruzione tra privati).

L'OdV ha il compito di proporre al CdA, al Presidente o al Direttore Generale eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività a rischio affinché questi provvedano ad adeguare conseguentemente il Modello.

Con riferimento, quindi, a ciascuno dei suddetti processi/aree a rischio diretti si rinvia alle Schede di processo allegate per gli esempi - ancorché non esaustivi - sulle modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi nell'ambito della specifica realtà aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A..

16.3 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati identificati al precedente Paragrafo 16.1, in linea generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate precedentemente;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; a tal riguardo i controlli che mitigano il rischio sono costituiti da quelli descritti in precedenza per il ciclo attivo e per quello passivo;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello reale o di elementi passivi fittizi. Il calcolo delle imposte effettuato dalla società è oggetto di controllo da parte della società di revisione e del consulente fiscale che verifica la corretta determinazione della base imponibile;

- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

17 REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI TERZI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

17.1 Fattispecie di reato

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"

L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

17.2 Processi Sensibili

Le attività sensibili sono le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, *et similia*) in conformità con la normativa vigente;
- monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

17.3 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento sono rivolte al Presidente e al Direttore Generale, ai Direttori e responsabili di Direzione e ai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. (tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari).

Questi soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono essere a conoscenza delle regole di condotta e operare in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i.;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, e nelle procedure e disposizioni elaborate da SO.GE.MI. S.p.A.;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la *compliance* con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodices del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

17.4 Regole di condotta

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Assunzione di cittadini extracomunitari

L'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle regole normative e delle procedure aziendali previste per l'assunzione del personale.

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare la check list interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, inclusa espressamente della presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Comunicazione agli enti pubblici per l'assunzione di cittadini extracomunitari

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, le Risorse Umane si impegnano a comunicare, anche tramite soggetti esterni, l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav'.

Nel modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:

- titolo del permesso di soggiorno;
- numero del titolo di soggiorno;
- motivo del soggiorno;
- scadenza del titolo di soggiorno;
- questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi

Al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, le Risorse Umane effettuano le seguenti attività:

- effettuano su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviano, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmettono in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego (si veda quanto indicato al punto precedente).

Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la Società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare SO.GE.MI. S.p.A. da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a SO.GE.MI. S.p.A., per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto di SO.GE.MI. S.p.A. sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una comunicazione scritta, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate nei punti precedenti, in modo da manlevare la SO.GE.MI. S.p.A. per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

18 REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI

18.1 Fattispecie di reato

Con l'entrata in vigore della l. n. 190/2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA.

Successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", entrato in vigore il 15 Aprile 2017, è stato riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ed è stato introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione disciplinata dall'art. 2635-bis del codice civile.

Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, l'art. 2635 del codice civile prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta- no la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o de- gli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Per quanto riguarda invece il reato di istigazione alla corruzione tra privati, l'art. 2635-bis prevede che:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa”.*

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, gli interventi normativi suddetti hanno previsto l'inserimento dell'art. 25- ter, comma 1, lettera s-bis) per il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 di cui sopra, e, per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, ai casi di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile.

18.2 Processi Sensibili

Le attività sensibili sono le seguenti:

- la gestione del macroprocesso ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - presentazioni commerciali a clienti privati tramite;
 - organizzazioni di meeting e convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti aziendali;
 - stipula dei contratti con gli operatori di mercato;
 - definizione delle condizioni contrattuali;

- la gestione del macroprocesso finance, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta ed erogazione di finanziamenti;
 - gestione incassi;
 - pagamenti a fornitori;

- la gestione del macroprocesso ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - scelta del fornitore;
 - stipula dei contratti di acquisto.
 - qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata,

dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la SO.GE.MI. S.p.A.;

- le attività di selezione, contrattualizzazione e gestione dei rapporti con gli intermediari che intervengono nei processi di cui sopra; rientrano in tale categoria i rapporti con distributori, agenti, procacciatori di affari, mediatori e altre figure di cui la società si avvale per promuovere la conclusione di relazioni d'affari con soggetti privati.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Ai suddetti processi (che possono definirsi diretti, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati), si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi di supporto, ossia quelle attività sulle quali la Società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere i reati trattati in questa parte speciale del Modello.

Si citano, a titolo di esempio:

- la gestione degli omaggi a terzi;
- le spese di rappresentanza sostenute nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle risorse umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti.

18.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale deve, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- le procedure e disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow charts) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- la normativa relativa ai processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto in particolare di:

- offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di SO.GE.MI. S.p.A.); le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di SO.GE.MI. S.p.A.;
- predisporre ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici; gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere un valore unitario superiore a 80 Euro; i regali offerti devono essere sempre preventivamente autorizzati da due soggetti nel rispetto della procedura aziendale; tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo; la finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia; ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione; in questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per SO.GE.MI. S.p.A.;
- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le conseguenze previste nei punti precedenti;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata; in questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società; nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti; per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;
- sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore a 80 Euro;

- organizzare viaggi con clienti privati violando le disposizioni previste nel Codice etico;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione
- procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Le azioni previste nei punti precedenti sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dal personale della Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti (es. distributori, agenti, procacciatori di affari, mediatori, ecc.) che agiscano per conto della Società stessa.

18.4 Principi generali per i collaboratori esterni

I collaboratori esterni di SO.GE.MI. S.p.A. comprendono tutti quei soggetti (agenti, procacciatori di affari, distributori, ecc.) che intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di SO.GE.MI. S.p.A..

In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di SO.GE.MI. S.p.A., i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di SO.GE.MI. S.p.A. e nel presente Modello.

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al Modello, i collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il codice etico;
- il modello 231;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare il configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società SO.GE.MI. S.p.A..

E' fatto divieto in particolare di:

- cooperare con dirigenti e dipendenti di SO.GE.MI. S.p.A.nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- cooperare con dirigenti e dipendenti di SO.GE.MI. S.p.A.quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- cooperare con dirigenti e dipendenti di SO.GE.MI. S.p.A.quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata.

19 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

19.1 Fattispecie di reato

Per effetto dell'entrata in vigore della l.n. 167/2017 (c.d. Legge Europea 2017), il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che:

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

I delitti considerati in questa parte del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

19.2 Processi Sensibili

Considerate le attività svolte da SO.GE.MI. S.p.A. la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono escluse dalle regole contenute nel Codice Etico e dai principi inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale di SO.GE.MI. S.p.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della

società.

Secondo un approccio prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali SO.GE.MI. S.p.A. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975 (a titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità);
2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, risulta avere un rischio assai remoto.

19.3 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali.

Questi soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono essere a conoscenza delle regole di condotta e operare in conformità con quanto indicato dalla parte stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i predetti soggetti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico;
- le procedure adottate da SO.GE.MI. S.p.A.;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in SO.GE.MI. S.p.A..

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice

etico, da parte di SO.GE.MI. S.p.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente SO.GE.MI. S.p.A., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte.

19.4 Regole di condotta

In relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; a tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo

da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- nel caso in cui a SO.GE.MI. S.p.A. venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, sia per una appropriata valutazione del loro profilo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello